



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 14 del 3 Aprile 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. APL/AIE/28

Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali..... 6

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 07.12.2018, N. 949/C

Piano sociale regionale 2016-2018 (verbale Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016) - Proroga delle norme in materia di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale. 20

DELIBERAZIONE 20.12.2018, N. 1003

Approvazione Schema di Convenzione "Rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020" con Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 23

DELIBERAZIONE 01.02.2019, N. 83

Approvazione Schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 36

DELIBERAZIONE 07.02.2019, N. 110

ASSISTENZA PROTESICA - Allegati 5 e 12 IDPC'M del 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza LEA Recepimento e Attuazione. Procedure di erogazione Prestazioni di assistenza Protesica, Art. 1, All. 12 DPCM LEA 2017; Aggiornamento delle Procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale; Riattivazione Commissione tecnica regionale..... 54

DELIBERAZIONE 7.02.2019 N. 118

Revoca e Sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale"- Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)" 80

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO -

DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPC025/392

Cava di ghiaia in località "Piano Delfico" – Comune di TERAMO. Ditta CO.GE.PA. srl con sede in Via S. Gabriele, 6 (TE) - Autorizzazione apertura cava di ghiaia. (pec: dittacogepasrl@pec.it)90

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPC025/408

Legge 23 agosto 2004 n. 239 - Deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Città S. Angelo (PE) Ditta esercente: ROYAL LUBE LUBRIFICANTI DI GRELLA MARCO – Autorizzazione all'esercizio. 93

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPC025/431

POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"- Precisazione sul termine di ammissibilità delle spese.94

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPC025/439

Deposito industriale di oli minerali sito nel Comune di Ancarano (TE) - Ditta: ITALPANNELLI S.r.l. – Ancarano (TE) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio 97

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.10.2018, N.DPC026/285

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR n. 764 del 22/11/2016 - DGR. n. 402 del 25.06.2016 - DGR. n. 693 del 05.11.2016 Programmazione complessiva delle risorse del Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" Settore prioritario "Ambiente", per un importo complessivo di 12 mil/Eu, relativa a siti di discariche pubbliche dismesse interessate dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215 e da siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D. gs. 152/06 e s.m.i, e da chiudere definitivamente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. individuati secondo criteri di priorità derivanti da dissesti idrogeologici e rilevanti criticità ambientali che richiedono interventi urgenti ed indifferibili. Discarica pubblica dismessa in località "Cda Capocroce", in agro del Comune di Vacri (CH), codice ARTA CH225201- Intervento in Priorità 2. Approvazione Progetto di bonifica/MISP. 99

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPC026/303

Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati" - DGR n. 1034/2015. Discarica pubblica dismessa in località "Reperduoso", in agro del Comune di Campotosto (AQ). CUP B46J14001030006. Liquidazione IV° e V° acconto in favore del Comune di Campotosto (AQ).102

DETERMINAZIONE 07.12.2018, N. DPC026/328

Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati. DGR 464/2016. Discarica pubblica dismessa nel Comune Celenza sul Trigno (CH), codice ARTA VS220005. CUP H69G11000210002. Liquidazione III° acconto in favore del Comune Celenza sul Trigno (CH).103

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPC026/348

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, co. 15 - DGR n. 450 del 12/07/2016 - Rinnovo autorizzazione in via definitiva per l'esercizio di un impianto mobile. 104

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 23.11.2018, N. DPG007/234

CO.T.IR. - Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue - di San Salvo (CH). Tribunale di Vasto - R.G. 425/2017 Ordinanza del 1/02/2018. Iscrizione, con riserva, dei ricorrenti negli elenchi di disponibilità di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001.....111

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO -

DETERMINAZIONE 30.01.2019, N.DPE014/10

Ordinanza di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione acque sotterranee mediante pozzo ad uso civile, della Ditta "Azienda Agricola Santone Massimo", nel Comune di Notaresco (Te), in località Salarotta - (Utenza - TE/D/884).123

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

SNAM RETE GAS

Estratto determinazione 28 febbraio 2019, n. 145. Provincia di Chieti.....126

E - DISTRIBUZIONE

PIANO RESILIENZA - 2018. Adeguamento linea elettrica MT 20 kV esistente ed in esercizio denominata "LAMA DEI PELIGNI" n. D52019815 mediante costruzione nuovo tratto di linea in cavo interrato tipo AL 3x(1x185) mm², posto entro tubazione, della lunghezza di circa 1,180 km in sostituzione del tratto aereo esterno esistente da demolire, in località centro urbano, vie varie, nel Comune di Lama dei Peligni (CH), per il miglioramento della qualità del servizio.....129

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 28.03.2019, N. APL/AIE/28

Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Premessa

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali);

VISTI:

- l'art. 5, comma 1 quinquies, della L.R. 4/2009, ai sensi del quale :“ Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia”;
- l'art. 5 comma 1 septies della L.R. 4/2009, ai sensi del quale “l'Elenco è aggiornato annualmente e comunque all'inizio di ogni Legislatura”;

VISTA la nota prot. 3499 del 25.3.2019 con cui il Servizio Affari Assembleari e Commissione comunica che, nel corso della riunione del 19.3.2019, la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento mediante sostituzione integrale dell'Elenco - articolato in sezioni - istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1 quinquies, della L.R. n. 4/2009, assegnando, per la presentazione delle relative domande, un termine di 20 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

RITENUTO di dover procedere, in conformità a quanto stabilito nella Conferenza dei capigruppo nella seduta del 19 marzo 2019, alla pubblicazione di un avviso pubblico che fissi requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5, 1 quinquies, della L.R. 4/2009;

Si propone:

- di approvare l'Avviso pubblico e gli allegati, A) e B) e le Tabelle da 1 a 6 relative alle sezioni degli enti regionali per i quali è prevista la nomina, designazione o elezione di competenza del Consiglio regionale;
- di assegnare un termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT per la presentazione delle domande di iscrizione;

- di disporre la pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale.

Elenco visti:

FABI ISABELLA

IL DIRIGENTE

- a. **VISTA** la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- b. **VISTA** la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
- c. **VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d. **VISTA** e condivisa la proposta di determinazione dell’Ufficio Affari Istituzionali;
- e. **VISTA** la L.R. 24 marzo 2009 n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)
- f. **VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- g. **VISTA** la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- h. **VISTO** il comma 5, dell’art. 248, del D.Lgs del 18/08//2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- i. **VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- j. **VISTO** D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- k. **VISTO** il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l. **VISTO** il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- m. **VISTE** le leggi regionali:
 - n. 91 del 6 dicembre 1994 “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
 - n. 11 del 10 marzo 1983 “Normativa in materia di bonifica”;
 - n. 23 del 29 luglio 2011 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”;
 - n. 42 del 2 dicembre 2011 “Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino”;
 - n. 9 del 12 aprile 2011 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;
 - n. 44 del 21 luglio 1999 “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico e gli allegati, A) e B) e le Tabelle da 1 a 6) relative alle sezioni degli enti regionali per i quali è prevista la nomina, designazione o elezione di competenza del Consiglio regionale;
2. di assegnare un termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT per la presentazione delle domande di iscrizione;
3. di disporre la pubblicazione del medesimo Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, corredata degli allegati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 e dal PTPC del Consiglio regionale 2019-2021 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 30 gennaio 2019.

Elenco allegati:**Oggetto**

Avviso elenco organi di amministrazione

Allegato A)

Allegato B)

Sezioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Giovanni Giardino

Segue Allegato

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'aggiornamento dell'Elenco a seguito dell'inizio della XI Legislatura mediante la formazione di un nuovo Elenco in sostituzione di quello già istituito nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.
2. Nelle **Tabelle**, allegate al presente Avviso, sono riportati gli enti regionali per i quali è prevista la nomina, designazione o elezione di competenza del Consiglio regionale
3. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto alla nomina, designazione o elezione, l'attribuzione di punteggio o classificazioni di merito;
4. L'Elenco è suddiviso in sezioni in relazione alla tipologia degli enti regionali ed ai requisiti per la nomina prescritti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole discipline di settore.
5. Nella domanda di iscrizione nell'Elenco l'istante può richiedere in relazione al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni in materia l'inserimento in una o più sezioni del medesimo Elenco.
6. Sono inseriti di diritto nell'Elenco i soggetti designati nei casi di designazione di competenza di enti o organi previsti dalle singole leggi di settore.

Art. 2
(Cause ostative all'iscrizione nell'Elenco)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5 bis della L.R. 4/2009 non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "come di seguito riportate:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

- Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. In conformità a quanto previsto dall'art.248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." non possono essere iscritti nell'Elenco per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti i Presidenti della provincia e i Sindaci che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.
 3. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro i quali sono stati condannati in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art.3

(Modalità di iscrizione nell'Elenco)

1. **La domanda di iscrizione nell'Elenco, in bollo, è redatta secondo il modello allegato A) al presente Avviso.**
2. **Alla domanda sono allegati la dichiarazione sostitutiva di cui al modello B) e il curriculum vitae** in formato europeo, **datato e firmato**, comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché i titoli di studio conseguiti; il curriculum non deve riportare dati sensibili e giudiziari e dati personali non pertinenti: (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>;
3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) se corredate di fotocopia del documento di identità. Per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 4

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. La domanda, la dichiarazione sostitutiva e il curriculum vitae di cui all'art. 3 devono essere inviati **entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo **raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato; a tal fine farà fede la data di spedizione;
 - invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata; a tal fine farà fede la data di invio 1
 - consegnata **a mano all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale**, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4. A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici: dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00 e il mar/giov anche dalle 14.30 alle 17.30.
2. Sulla busta contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **"Domanda d'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione - Aggiornamento XI Legislatura"**
3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
4. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

¹ (NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; 2) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; 3) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; 4) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; 5) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; 6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. In via eccezionale può essere accettato il formato zip, qualora non sia possibile allegare file di formato corrispondente ad uno di quelli menzionati. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 5

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, valutata la tempestività e la completezza formale delle domande, iscrive il richiedente nell'Elenco.
2. La domanda:
 - a) è tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso.
 - b) è completa se alla stessa è allegato/a:
 - il curriculum vitae;
 - la dichiarazione sostitutiva compilata in ogni voce, corredata da un valido documento di identità.Colui che firma la documentazione richiesta dall'Avviso con firma elettronica certificata può omettere di allegare il documento di identità.
3. Non è ammesso il soccorso istruttorio e l'iscrizione nell'Elenco è preclusa nei casi di:
 - a) domande pervenute oltre il termine;
 - b) domande incomplete, prive della dichiarazione sostitutiva o con dichiarazioni sostitutive compilate in modo incompleto;
 - c) domanda o dichiarazione non firmata;
 - d) dichiarazioni sostitutive a cui non sia allegata la copia fotostatica di un documento d'identità;
 - e) presenza di cause ostative di cui all'art. 2 dell'Avviso.

Art. 6

(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per istituzione dell'Elenco e per la tenuta dello stesso.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti

- idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
 6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
 7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
 8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
 9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
 10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
 11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
 12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
 13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Art. 7

Soppressione Elenco X Legislatura

1. L'Elenco di cui al presente Avviso sostituisce quello già istituito giusta determinazione n. 3 del 31.1.2014 e aggiornato da ultimo con la determinazione APL/AIE n. 102 del 6 settembre 2018;
2. I soggetti già iscritti nell'Elenco di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso possono presentare domanda secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti dal medesimo presente Avviso.

Tabella 1)

Sezioni	Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
SEZIONE ADSU	Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila (ADSU AQ)	n.2 componenti il Consiglio di Amministrazione	L.R. 06.12.1994, n° 91, art. 7 comma 1, lett. c)	Le nomine dei componenti il CdA rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato, i componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa
	Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU TE)	n.2 componenti il Consiglio di Amministrazione		
	3)Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti (ADSU CH)	n.2 componenti il Consiglio di Amministrazione		
	1) Azienda per il diritto agli studi universitari AQ (ADSU AQ)	Il Presidente il Consiglio di Amministrazione	L.R. 06.12.1994, n° 91, art. 9.	La nomina del Presidente il CdA risponde a requisiti di professionalita' ed esperienza ed è effettuata tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato che è scelto tra persone di comprovata esperienza tecnico e/ o amministrativa eletti dal Consiglio regionale su una tema formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università
	2) Azienda per il diritto agli studi universitari TE (ADSU TE)	Il Presidente il Consiglio di Amministrazione		
	3)Azienda per il diritto agli studi universitari CH (ADSU CH)	Il Presidente il Consiglio di Amministrazione		

Tabella 2)

sezione	Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
SEZIONE ARAP	Azienda regionale per le attività produttive (ARAP)	3 Componenti il Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente	L.R. 29 luglio 2011, n. 23	Le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato e scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolare capacita' nella organizzazione e nella gestione di Aziende Enti e Società tenendo conto delle qualita' morali e dell'assenza di sentenze di condanne penale passate in giudicato

Tabella 3)

Sezione	Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
SEZIONE ATER	Azienda per l'edilizia residenziale di L'Aquila	n.3 membri del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente	L.R. 21.7.1999 n. 44 art. 17, commi 1 e 2	Le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.
	Azienda per l'edilizia residenziale di Pescara	n.3 membri del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente		
	Azienda per l'edilizia residenziale di Teramo	n.3 membri del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente		
	Azienda per l'edilizia residenziale di Lanciano	n.3 membri del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente		
	Azienda per l'edilizia residenziale di Chieti	n.3 membri del Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente		

Tabella 4)

Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
Consorzio di Bonifica denominato OVEST – Bacino Liri e Garigliano (Fucino)	4 membri di diritto del consiglio dei delegati	L.R. 10.3.1983 n. 11 art. 7.	Le nomine dei componenti il Consiglio dei delegati rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato e sono scelti tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio nel quale si è nominati
Consorzio di bonifica denominato NORD – Bacino del Tronto Tordino e Vomano	4 membri di diritto del consiglio dei delegati		
Consorzio di Bonifica SUD Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno	4 membri di diritto del consiglio dei delegati		
Consorzio di Bonifica CENTRO Bacino Saline Pescara Alento e Foro	4 membri di diritto del consiglio dei delegati		
Consorzio di Bonifica INTERNO Bacino interno e Sagittario (versante tirrenico)	4 membri di diritto del consiglio dei delegati		

Tabella 5)

sezione	Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
SEZIONE ENTE PARCO SIRENTE VELINO	ENTE PARCO NATURALE SIRENTE VELINO	5 membri del Consiglio direttivo	L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 Art. 3, comma 6, lett.b)	<p>Le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione rispondono a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato. In particolare</p> <p>n. 2 componenti su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalita' previste alla lett. c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. 38/1996;</p> <p>n. 1 componente su designazione del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Universita di L'Aquila;</p> <p>n. 2 componenti su proposta del Consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di Associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione;</p>

Tabella 6)

Ente	Nomine/ designazioni/elezione di competenza del Consiglio regionale	L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 e normativa di settore	Requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e dalle singole leggi regionali
Ente regionale per il servizio idrico integrato	Presidente del Consiglio direttivo	L.R. 12 aprile 2011, n. 9; Art. 1, comma 9	La nomina del Presidente, scelto tra una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, risponde a requisiti di professionalita' ed esperienza ed e' effettuata tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato

ALLEGATO A)

<p>MARCA DA BOLLO € 16,00</p>

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA
protocollo@pec.crabruzzo.it

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1 QUINQUIES E SEPTIES DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI". Aggiornamento XI Legislatura

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____ e residente a _____, in Via _____ n. _____ cap _____ c.f. _____ tel. _____ mail _____, pec _____

C H I E D E

di essere iscritto **nelle seguenti sezioni dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione:**

- SEZIONE ADSU;
- SEZIONE ARAP;
- SEZIONE ATER
- SEZIONE CONSORZI DI BONIFICA;
- SEZIONE ENTE PARCO SIRENTE VELINO;
- SEZIONE ERSI;

A tal fine, allega:

- a) *dichiarazione sostitutiva, allegato B)* ;
- b) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e firmato;

Trattamento dati personali

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a: ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Iacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, e-mail: wpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it

- di conoscere che gli obblighi di pubblicità derivanti dal D.lgs n. 33/2013 comportano la pubblicazione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) ed e), del D.Lgs. 196/2003 e la diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo;
- di conoscere che gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 39/2013 comportano la pubblicazione sui siti istituzionali delle dichiarazioni circa la inconferibilità ed incompatibilità del nominato e/o designato.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO B)

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1 QUINQUIES E SEPTIES DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI". Aggiornamento XI Legislatura

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art.46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/anato/a
a..... il
residente in Via.....
.....n.....cap.....
tel. fax
e-mailpec.....
codice fiscale
indicare il luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza).....
.....

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di false dichiarazioni,

- di essere cittadino italiano;
oppure(barrare la casella che interessa)
- dell'Unione Europea, _____

- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ Prov. _____
- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 7 del Dlgs. 235/2012;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 248, comma 5 del Dlgs. 267/2000

di essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione (specificare quale _____)

oppure (barrare la casella che interessa)

di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente per la nomina (Tabella 1) dell'Avviso) in relazione alla sezione, come di seguito specificati:

SEZIONE	Specificare analiticamente i requisiti posseduti in relazione alla nomina/designazione come previsti dalle singole leggi di settore e dalla L.R. 4/2009 (cfr tabelle allegate all'Avviso)
ADSU	
ARAP	
ATER	
CONSORZI DI BONIFICA (specificare il Consorzio per il quale si chiede l'iscrizione)	
ENTE PARCO SIRENTE VELINO	
ERSI	

DICHIARA

- inoltre, che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae, allegato alla presente domanda, sono veritiere.

_____, li _____

In fede (firma leggibile)

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 07.12.2018, N. 949/C

Piano sociale regionale 2016-2018 (verbale Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016) - Proroga delle norme in materia di programmazione dei Piani sociali di ambito distrettuale.**LA GIUNTA REGIONALE****VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";**VISTO** il Piano Sociale Regionale 2016-2018, adottato dal Consiglio regionale con verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 114 del 09 settembre 2016;**DATO ATTO** che i piani distrettuali dei servizi sociali 2016-2018, dei 24 Ambiti Distrettuali Sociali in cui è suddivisa la Regione Abruzzo, sono stati tutti regolarmente adottati ed hanno conseguito la prescritta verifica di compatibilità e che, a seguito di detta verifica, la Regione ha provveduto annualmente, in considerazione delle risorse assegnate dal Ministero competente e dal bilancio regionale, all'erogazione dei contributi a tal scopo previsti dal Piano Sociale Regionale e provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza, dal Fondo Regionale per l'Integrazione socio-sanitaria e dal Fondo Sociale Regionale;**CONSIDERATO**

- che le attività di redazione del Piano sociale regionale per il triennio 2016-2018 e di approvazione dei conseguenti Piani distrettuali sociali, affiancate dalla rideterminazione territoriale dei nuovi ambiti distrettuali sociali, hanno prodotto lo slittamento delle procedure di entrata in vigore del nuovo Piano sociale regionale al 1° luglio 2017, determinando - di fatto - la sua vigenza al secondo semestre 2017 ed all'annualità 2018;
- che a seguito delle sopra citate circostanze non è opportuno procedere all'avvio di una nuova fase di programmazione in assenza di adeguata valutazione d'impatto degli interventi già adottati che, necessariamente, richiedono una valutazione fondata su un'osservazione di medio-lungo periodo;

CONSIDERATO , altresì, che al 31 dicembre 2018, avrà termine l'efficacia degli attuali piani distrettuali sociali e che, conseguentemente, tutte le azioni negli stessi programmate, prevalentemente riferite ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, non potranno più avvalersi dei contributi finora assegnati a tale scopo, né si potrà disporre entro la data suddetta del nuovo piano sociale regionale, con le necessarie disposizioni in materia di predisposizione dei piani distrettuali sociali;**CONSIDERATO** , inoltre, che l'assenza dei piani distrettuali sociali previsti dal Piano Sociale Regionale 2016-2018, considerata la necessità indifferibile, può comportare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali, ivi compresi quelli riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi, e che di conseguenza occorre assicurare la continuità e conservare l'efficacia del sistema di protezione sociale;**RISCONTRATA** l'esigenza di dover conservare l'efficacia delle norme relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", al fine di fornire ai soggetti istituzionali e sociali operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali i necessari riferimenti programmatici;

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, strumento di individuazione dei nuovi obiettivi programmatici e delle modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali, di prorogare le norme relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale integrato del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore;

DATO ATTO che la proroga ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre 31/12/2020;

RAVVISATO, altresì, necessario, al fine di consentire l'erogazione dei contributi previsti dal Piano Sociale Regionale per l'attuazione dei piani distrettuali sociali, prevedere la possibilità per gli Enti Capofila di Ambito Distrettuale interessati di confermare l'efficacia dell'attuale Piano distrettuale sociale, ovvero di modificarne il contenuto, nel rispetto delle procedure già a tale scopo stabilite dal Piano Sociale Regionale 2016-2018 e dalle relative disposizioni attuative;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16 agosto 2018 che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale per cui trova applicazione l'art. 86 del vigente Statuto secondo il quale le funzioni del Consiglio Regionale sono limitate a quelle previste dalla lettera a) del comma 3 del predetto articolo, mentre le funzioni dell'Organo Esecutivo della Regione sono limitate all'ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione può essere validamente assunta ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, in quanto afferisce all'attività ordinaria della Giunta Regionale ed inoltre è qualificabile come atto indifferibile considerato che, al 31 dicembre 2018, il termine dell'efficacia dei piani distrettuali sociali e dei finanziamenti per gli stessi previsti potrebbe provocare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali, ivi compresi quelli riferiti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;

DATO ATTO che:

- Il Dirigente del "Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i. ;

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di prorogare** - considerata la necessità indifferibile - 1) di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi; 2) di assicurare la continuità del sistema di interventi e servizi sociali - l'efficacia delle norme del Piano Sociale Regionale 2016-2018 attualmente in vigore, relative alla programmazione dei "Piani sociali di ambito distrettuale", concernenti - in particolare - le fasi del processo di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale integrato, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e

comunque non oltre 31/12/2020, che individuerà i nuovi obiettivi programmatici e le modalità di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali

- **di sottoporre al Consiglio Regionale** l'approvazione della proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 già approvato con Verbale n. 70/4 del 9 agosto 2016, in applicazione della L.R. 27 marzo 1998, n. 22 recante "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000" e ss.ii.mm.;
 - **di stabilire** che gli Enti Capofila di Ambito Distrettuale trasmettano alla Giunta Regionale - Servizio "Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario", nelle more dell'approvazione della proroga da parte del Consiglio Regionale - entro il 31 dicembre 2018 o, comunque, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - la seguente documentazione:
 - conferma dell'attuale piano distrettuale sociale per l'annualità 2019, corredato della deliberazione di approvazione della proroga dello stesso adottata dall'Organo esecutivo dell'Ente;
 - eventuale deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente in cui oltre alla conferma di cui al punto che precede si dia conto di eventuali modifiche dell'attuale piano distrettuale sociale: potranno essere apportate per l'anno 2019 - da adottare secondo le procedure appositamente previste dal piano sociale regionale 2016-2018 e dalle relative disposizioni attuative;
 - **di dare** mandato al Servizio di procedere alla richiesta di pubblicazione del presente provvedimento sul Burat.
-

Omissis

DELIBERAZIONE 20.12.2018, N. 1003

Approvazione Schema di Convenzione "Rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020" con Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).**LA GIUNTA REGIONALE****RICHIAMATI**

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che "allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali";
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro";
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l'impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;
- la D.G.R. 437 del 29 giugno 2018 recante "Passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205)", la Giunta regionale ha stabilito talaltro che, allo scopo di completare il passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), a far data dal 1° luglio 2018, il personale dei centri per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente Regione, che subentrerà nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che

- il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro prevede l'intervento di risorse a valere su due Programmi Operativi Nazionali: "Inclusione", in gestione al Ministero del Lavoro e "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" -SPAO- in gestione all'Agenzia Nazionale Politiche Attive -ANPAL, al fine di assicurare l'esigibilità dei servizi per il lavoro, da parte dei cittadini ed imprese;
- il citato Piano nazionale adottato il 21 dicembre 2017 in sede di Conferenza Unificata, ha previsto anche il riparto delle risorse del PON Inclusione e del PON SPAO che dovrebbero garantire, nel territorio regionale, il rafforzamento degli operatori impegnati nei servizi per l'impiego;

TENUTO CONTO che

- con deliberazione n.22 del 28 febbraio 2018 il Comitato Interministeriale per la programmazione economica ha approvato il Programma Operativo Complementare -SPAO- al fine di integrare e rafforzare gli interventi previsti dal PON SPAO assicurando un maggiore impatto ed una più efficiente gestione finanziaria degli stessi, individuando, l'autorità di gestione, per la gestione ed attuazione del POC, nella Divisione 3 di Anpal;

- con nota 0009598 del 30/07/2018 l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha trasmesso la Convenzione per il Rafforzamento dei Servizi per l'impiego (allegato 1), che dispone, talaltro l'attribuzione alle Regioni del ruolo di Organismo Intermedio, nell'ambito del programma Operativo Complementare "Sistemi per le politiche Attive per l'occupazione 2014-2020, adempimento funzionale a favorire l'acquisizione di personale qualificato supplementare che andrà ad operare nei Centri per l'impiego come previsto dal Piano di rafforzamento di cui trattasi;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione (Allegato 1) prevede la presentazione di un Piano di Attuazione, nel quale delineare le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento da sottoporre alla valutazione ed approvazione da parte di ANPAL;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 527 del 23 Luglio 2003, avente ad oggetto: "Disposizioni per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi, contratti e similari";

EVIDENZIATO che secondo la sopracitata delibera, tutti gli atti e i documenti che impegnano la Giunta Regionale, anche se limitati ad una mera espressione di intenti devono sempre essere preventivamente sottoposti alla valutazione collegiale per l'approvazione dei contenuti e la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione;

TENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra argomentato, di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo "Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università" e l'ANPAL;

RITENUTO altresì opportuno demandare al Dirigente competente per materia, i successivi adempimenti e tutti gli atti amministrativi consequenziali e connessi all'attuazione della convenzione, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni che non rivestano carattere sostanziale;

ATTESO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, come da riferimenti in narrativa

ATTESTATO

- che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24;
- che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente trasferite ed approvate:

1. **di approvare** lo schema di convenzione per il rafforzamento dei Centri per l'impiego attraverso il Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive per l'occupazione"2014-2020, allegato 1 al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **di stabilire** che il direttore del Dipartimento "Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università" o suo delegato provvederanno alla sottoscrizione della convenzione.
3. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, come da riferimenti in narrativa.
4. **di attestare** che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24.
5. **di demandare** al Dirigente competente per materia, i successivi adempimenti e tutti gli atti amministrativi consequenziali e connessi all'attuazione della convenzione, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni che non rivestano carattere sostanziale.
6. **di precisare** che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo.
7. **di pubblicare** il presente provvedimento, unitamente all'Allegato 1, nel BURAT .

Segue Allegato

AEEI
LOGO Regione

CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)

E
REGIONE XX
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.(aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104), e in particolare l'articolo 15 a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; gli art. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che *“allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali”*;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l'impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;
- a tale scopo il Piano sopra citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a ciascuna regione (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

TENUTO CONTO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individuando il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- l'aggiornamento dell'Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione dell'8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014);
- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
- l'art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
-
- la nota prot.n.68 del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 della Delibera CIPE;
- il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018;
- l'approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di euro, del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione";
- l'Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di ANPAL;

- il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

CONSIDERATO CHE

- il POC colloca nell'ambito dell'Asse Occupazione, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", la priorità di investimento 8vii "la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (..)" ,per migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro;
- ANPAL, mediante il finanziamento di tale Asse, intende realizzare interventi di rafforzamento dei CPI attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" (cfr. par. 5.2.3.1) e che tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150;
- Il piano finanziario del POC, nell'ambito della dotazione dell'Asse Occupazione - OT 8, come stabilito dal "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di Euro € 105.000.000,00;
- le spese finanziabili nell'ambito del POC sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014-2020;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, è relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- il D.P.R del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Delega all'Organismo Intermedio

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro____, in attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all'art.9 "Modalità di attuazione".

Articolo 3

Obiettivo

1. L'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego nella Regione prevede l'immissione di XXX risorse dotate di specifiche competenze e individuate direttamente dalla Regione.
2. Il potenziamento degli organici regionali/provinciali sarà realizzato sulla base delle specifiche necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro.

Articolo 4

Risorse Finanziarie

1. Il rafforzamento dei servizi per l'impiego è finanziato a livello di Regione per un importo complessivo di Euro..... a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 (cfr. Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Articolo 5

Servizi e misure di politica attiva

1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015, di seguito elencate:
 - a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
 - c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
 - d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
 - e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
 - f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
 - g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
 - h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
 - j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Articolo 6

Competenze degli operatori

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di:
 - a) rilevazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili;

- c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli interventi.
2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a:
- a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive - ivi inclusi gli incentivi al lavoro autonomo - della formazione professionale e della normativa sui contratti di lavoro;
 - b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati.

Articolo 7

Durata

1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.
2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Art. 8

Principi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego

1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.
2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri per l'impiego devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità.
3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego, l'OI deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

Art. 9

Piano di attuazione

1. L'OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, tenuto conto delle specifiche necessità del territorio regionale/provincia autonoma che evidenziano un gap di personale per i centri per l'impiego dimensionato in n. XXX, procederà al rafforzamento dell'organico dei CPI.

2. Le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di Attuazione che la Regione/Provincia dovrà sottoporre alla valutazione e alla approvazione di ANPAL.

Art. 10

Gestione e controllo

3. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi.
4. La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo SIGMA_{POC}.
5. La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute.
6. La Regione si impegna ad informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo SIGMA_{POC}, anche per tramite dei propri sistemi informativi.
7. La Regione renderà i costi sostenuti per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di attuazione delineate all'interno del Piano di Attuazione presentato e approvato. (rif. Art. 9 "Piano di attuazione")
8. La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA_{POC} di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMA_{POC}.
9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e a tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l'approvazione del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 "Modalità di attuazione").
2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di attuazione" presentato (rif art. 9 della Convenzione).
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di rafforzamento in corso di realizzazione.

4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego.
5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy.

Articolo 12

Adempimenti Regione

1. La Regione si impegna inoltre:
 - a) a osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.
 - c) inoltrare le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l'apposito applicativo web predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - **OPZIONE 1 Circuito finanziario**
 - d) effettuare i pagamenti direttamente ai beneficiari, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali. **OPZIONE 2 Circuito finanziario**

Articolo 13

Adempimenti ANPAL

1. ANPAL rende disponibili le risorse nel circuito finanziario IGRUE al fine di consentire i pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente. **(IN CASO DI OPZIONE 1)**
2. ANPAL trasferisce, anche in più tranches, sui conti di tesoreria regionali le risorse necessarie allo svolgimento della attività a fronte di una richiesta scritta della Regione/provincia. **(IN CASO DI OPZIONE 2)**
3. ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al

fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.

4. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dalla Regione, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

Data _____

Regione

Il Dirigente

Dr. _____

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ANPAL

Il Direttore Generale

Dr. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Omissis

DELIBERAZIONE 01.02.2019, N. 83

Approvazione Schema di Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che "allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali";
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro";
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l'impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;
- la D.G.R. 437 del 29 giugno 2018 recante "Passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205)", la Giunta regionale ha stabilito talaltro che, allo scopo di completare il passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), a far data dal 1° luglio 2018, il personale dei centri per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente Regione, che subentrerà nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, prevede

- a. al punto 4.2 che "considerata la necessità di rafforzare le sinergie tra amministrazioni allo scopo di fornire un approccio complessivo alle persone che fronteggiano disagi multidimensionali, saranno previsti interventi sinergici anche a valere sull'obiettivo tematico 9 (inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni discriminazione), in particolare tra i diversi PON a titolarità del Ministero;
- b. al punto 5.2.3.1 prevede che "per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva di cui al punto 5.2.4, la ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio nazionale e, dall'altra, dell'incidenza del fabbisogno dell'utenza. Pertanto l'attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna Provincia per un totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla stima dei potenziali utenti del Sostegno per l'inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse nel decreto di attuazione del SIA. Il periodo di riferimento è fino al 2020";
- c. al punto 5.2.4 che "tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell'inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il

progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusione e prevederà l'inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei CPI”;

CONSIDERATO altresì che, in ragione della necessità di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva, l'AdG del PON Inclusione in accordo con l'AdG del PON SPAO ha convenuto di porre a carico del PON Inclusione l'inserimento nei CPI di personale particolarmente qualificato rimanendo in capo al PON SPAO l'onere di sostenere l'azione formativa per gli operatori dei CPI a tali funzioni dedicate;

-per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, è inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una Convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 527 del 23 Luglio 2003, avente ad oggetto: “Disposizioni per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi, contratti e similari”;

EVIDENZIATO che secondo la sopracitata delibera, tutti gli atti e i documenti che impegnano la Giunta Regionale, anche se limitati ad una mera espressione di intenti devono sempre essere preventivamente sottoposti alla valutazione collegiale per l'approvazione dei contenuti e la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione;

TENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra argomentato, di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo “Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” e la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

RITENUTO altresì opportuno demandare al Dirigente competente per materia, i successivi adempimenti e tutti gli atti amministrativi consequenziali e connessi all'attuazione della convenzione, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni che non rivestano carattere sostanziale;

ATTESO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, come da riferimenti in narrativa

ATTESTATO

- che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24;
- che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente trasferite ed approvate:

1. **di approvare** lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegato 1 al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **di stabilire** che il direttore del Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università" o suo delegato provvederanno alla sottoscrizione della convenzione.
3. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento afferisce all'attività ordinaria dell'esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni normative nazionali, come da riferimenti in narrativa.
4. **di attestare** che la proposta in questione è validamente assunta, per le motivazioni di cui al precedente punto 3), ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale 16-08-2018, n. 24.
5. **di demandare** al Dirigente competente per materia, i successivi adempimenti e tutti gli atti amministrativi consequenziali e connessi all'attuazione della convenzione, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni che non rivestano carattere sostanziale.
6. **di precisare** che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo.
7. **di pubblicare** il presente provvedimento, unitamente all'Allegato 1, nel BURAT .

Segue Allegato

m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008734.09-08-2018



AP01



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Alle

Regioni/Province autonome

Oggetto: Sottoscrizione Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del PON "Inclusione" – CCI n 2014T05SFOP001

Con riferimento all'oggetto, la scrivente Autorità di Gestione, trasmette la Convenzione precompilata che deve essere completata e inviata alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

Si invita l'Amministrazione ad inserire nella Convenzione il logo della Regione/Provincia Autonoma, il Codice Fiscale, il Nome e Cognome del legale rappresentante.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentate.

La Convenzione sottoscritta deve essere inviata all'indirizzo PEC dginclusione@pec.lavoro.gov.it per i successivi adempimenti di competenza di questa Direzione Generale.

Al fine di consentire all'AdG di effettuare la verifica preventiva della capacità degli O.I. di svolgere i compiti delegati, si chiede, nelle more del perfezionamento degli atti e della registrazione degli stessi da parte degli organi di controllo, di procedere all'invio della documentazione di cui all'art. 4, co. 2, lett. a) della Convenzione in oggetto in tempo utile per il seguito di competenza.

Si rende noto che è possibile altresì procedere mediante adozione di Si.Ge.Co. e Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PON Inclusione, integrando tale documentazione con Funzionigramma, Organigramma, Piste di controllo proprie dell'O.I ed eventuali ulteriori modifiche atte a garantire lo svolgimento ottimale delle funzioni di Organismo Intermedio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale

DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi
operativi in materia di FSE e FEAD
Via Fomiovo, 8 - ROMA

PON
INCLUSIONE

dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it
dginclusione3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it
tel. 06.46834383



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Al fine di favorire tale lavoro si rimettono i seguenti link, su cui è possibile reperire la documentazione di riferimento:

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-inclusione/Pagine/Gestione-dci-programma.aspx>

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-inclusione/Pagine/Gestione-dci-progetti.aspx>

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione.

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra



Logo Regione

CONVENZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" - CCI n 2014IT05SFOP001

tra

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Operativo Nazionale (di seguito: "PON") "Inclusione" 2014-2020 domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Forno, 8 - 00192 Roma

la Regione Abruzzo (C.F. _____) rappresentata dal dott. _____, carica _____ domiciliato presso _____ - Via _____ - Cap _____;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- in particolare il comma 7 dell'art. 123 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede che l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e l'autorità di gestione. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia – CCI n. 2014IT16MPA001;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- gli Assi 1 e 2 del PON "Inclusione" che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari;
- l'art. 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il DPR n. 568/88 che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il D.M. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 8 del D.M. del 6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III " Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e

assistenza tecnica" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;

- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, pubblicato in GU n. 240 del 13 ottobre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 2 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione, denominato "ReI", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il citato Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede all'art. 5, comma 2 che i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà accedono previa una "valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti ed all'art. 5 comma 5, prevede che qualora "in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo";
- il citato Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017, che prevede infine all'art. 5, comma 7, che "Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, che prevede
 - a) al punto 4.2 che "considerata la necessità di rafforzare le sinergie tra amministrazioni allo scopo di fornire un approccio complessivo alle persone che fronteggiano disagi multidimensionali, saranno previsti interventi sinergici anche a valere sull'obiettivo tematico 9 (inclusione sociale e lotta alla povertà e ogni discriminazione), in particolare tra i diversi PON a titolarità del Ministero;
 - b) al punto 5.2.3.1 prevede che "per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva di cui al punto 5.2.4, la ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio nazionale e, dall'altra, dell'incidenza del fabbisogno dell'utenza. Pertanto l'attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna Provincia per un totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla stima dei potenziali utenti del Sostegno per l'inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse nel decreto di attuazione del SIA. Il periodo di riferimento è fino al 2020";
 - c) al punto 5.2.4 che "tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell'inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON

SPAO e del PON Inclusion e prevederà l'inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei CPI”;

- il decreto direttoriale n.406 del 1° agosto 2018 che sostituisce il decreto n.167 del 9 maggio 2017 in materia di costi standard del personale a seguito del varo del nuovo CCNL del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018.

CONSIDERATO CHE

- in ragione della necessità di semplificare le procedure amministrative finalizzate al rafforzamento dei CPI attraverso l'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva, l'AdG del PON Inclusion e in accordo con l'AdG del PON SPAO ha convenuto di porre a carico del PON Inclusion e l'inserimento nei CPI di personale particolarmente qualificato rimanendo in capo al PON SPAO l'onere di sostenere l'azione formativa per gli operatori dei CPI a tali funzioni dedicate;
- per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, è inoltre previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una Convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

Tutto ciò premesso si conviene che

Art. 1

Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Designazione dell'Organismo Intermedio

1. Con riferimento agli obiettivi specifici e alle linee di attività di cui al successivo art. 3, l'AdG designa la Regione Abruzzo, che dichiara di accettare, quale Organismo Intermedio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell'Autorità di Gestione specificati al successivo articolo 4.

Art. 3

Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'AdG del PON Inclusion e la Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusion e Assi 1 e 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”. L'intervento si articola su tre annualità.

2. Allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni si intende provvedere al rafforzamento dei servizi per l'impiego, attraverso l'immissione di 600 unità di personale aggiuntive complessive, dotate di specifiche competenze così come definite nell'All. 1.
3. All'OI, per le azioni ricomprese negli Assi 1 e 2 del PON Inclusione 2014-2020 sopra richiamate, è affidato lo svolgimento di specifici compiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inerenti la gestione del programma operativo per il territorio di propria competenza, la selezione e attuazione delle operazioni, la gestione finanziaria come puntualmente esplicitati al successivo articolo 4 della presente Convenzione.

Art. 4

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

1. L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 3, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo per il territorio di propria competenza, l'OI:
 - a) definisce il proprio sistema di gestione e controllo 2014-2020 coerente con il sistema di procedure e di controllo dell'AdG, tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, e trasmette a quest'ultima il documento descrittivo del sistema, corredato della manualistica delle procedure interne e delle piste di controllo, in coerenza con l'art. 72 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell'allegato III del Regolamento (UE) 1011/2014, ai fini della verifica di conformità;
 - b) adatta, se del caso, il sistema di gestione e controllo secondo le indicazioni fornite dall'AdG a seguito della valutazione di conformità del sistema stesso;
 - c) informa l'AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale, ai fini delle valutazioni di cui al punto precedente;
 - d) assicura, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
 - e) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del PON medesimo e degli obiettivi specifici degli Assi 1 e 2 sopra richiamati;
 - f) partecipa attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PON;
 - g) presenta, entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Piano di attuazione con relativo dettaglio finanziario;
 - h) comunica all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e conformemente a quanto previsto dal PON;
 - i) informa tempestivamente l'Autorità di Audit, individuata presso la Divisione II del Segretariato Generale del MLPS - tenendone informata l'AdG e l'Autorità di Certificazione del PON (di seguito AdC) individuata nella Divisione I della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - in merito a eventuali procedimenti di carattere

giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto della presente Convenzione, e collabora a tal fine alla tutela degli interessi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- j) assicura, anche da parte dei beneficiari, l'utilizzo del sistema informativo dell'AdG - SIGMA da parte dell'O.I. e dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- k) invia periodicamente, all'AdG e all'AdC, le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l'anno in corso, coerenti con il cronoprogramma di spesa contenuto nel Piano di attuazione, secondo la procedura stabilita dall'AdG;
- l) invia all'AdG con cadenza quadrimestrale, un report di monitoraggio della spesa e dei documenti utili alla certificazione, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa, di evitare il disimpegno automatico e di osservare l'adempimento di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- m) fornisce all'AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- n) garantisce, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o) assicura il rispetto dei principi orizzontali e l'osservazione della normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità nonché quanto previsto con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- p) assolve e collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'O.I.:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni e deve garantire che le operazioni siano selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Al riguardo, la Regione garantisce che eventuali operazioni avviate precedentemente all'approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e siano rispettate le norme comunitarie in materia di pubblicità;
- b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito dell'applicazione del fondo e possano essere attribuite alle categorie di operazioni previste nel PON;
- c) comunica all'AdG le operazioni selezionate e le eventuali graduatorie finali;
- d) individua i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, avviso pubblico) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al fine di garantire l'osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti comunitari e delle disposizioni del PON, dandone tempestiva informazione all'AdG;
- e) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa prima dell'approvazione dell'operazione;
- f) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario ed il termine per l'esecuzione;

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed i controlli:

- a) per ciascuna operazione, secondo le modalità previste dall'articolo 10 "Disimpegno" della presente Convenzione, riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo SIGMA,

- le domande di rimborso dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- b) provvede alla liquidazione delle spese ai beneficiari, entro il termine di 90 giorni a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nelle modalità previste al successivo art. 6 "Risorse attribuite e circuito finanziario"
 - c) predisporre ed invia la dichiarazione delle spese sostenute all'AdG e all'AdC per il tramite del sistema informatico dell'AdG - SIGMA e della contabilità speciale attivata sul Sistema informativo IGRUE per la programmazione 2014-2020;
 - d) tiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
 - e) assicura, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall' art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - f) informa l'AdG in merito ad eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione;
 - g) esegue i controlli di primo livello ex art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare che i servizi e i prodotti cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al Programma operativo e alla normativa nazionale e comunitaria;
 - h) informa l'AdG e l'AdC in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
 - i) esamina eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari, emana i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informa l'AdG e l'AdC del PON;
 - j) informa l'AdG e l'AdC in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti dall'AdG, e tiene una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
 - k) fornisce la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON;
 - l) esamina le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
 - m) comunica all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007 e dalla procedura adottata dall'AdG;

Art. 5

Obblighi in capo all'Autorità delegante

1. La DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti della Regione (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego), quale Organismo Intermedio, a:
 - a) trasmettere ai fini degli adempimenti previsti in capo all'Organismo Intermedio:
 - il Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale SIGMA;
 - il Si.Ge.Co dell'AdG/O.I.
 - il Manuale delle procedure AdG/OI;
 - le Linee guida per le azioni di comunicazione – Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione;
 - b) trasmettere, per gli adempimenti di competenza, gli aggiornamenti del sistema di gestione e controllo del Programma, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, incluse eventuali revisioni della metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica *in loco*;
 - c) verificare la conformità del sistema di gestione e controllo adottato dall'OI e trasmettere allo stesso gli esiti del controllo effettuato ai fini dei necessari adattamenti;
 - d) esaminare le comunicazioni dell'OI in merito a eventuali revisioni della metodologia di campionamento adottata e informare lo stesso sull'esito dell'esame effettuato;
 - e) rendere disponibili, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 6,
 - f) attuare, in collaborazione con la Regione, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - g) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit e alla valutazione;
 - h) garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - i) informare la Regione in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall'OI;
 - j) fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza e dell'eventuale Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
 - k) esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 98 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
 - l) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, inclusa l'eventuale realizzazione di controlli di qualità sulle verifiche effettuate dall'OI, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei compiti a questo delegati;
 - m) in relazione ai report di monitoraggio di cui all'art. 4, co.2, lettera l) e alle previsioni di spesa di cui all'art. 4, co.2, lettera k), qualora l'OI non rispetti le previsioni di spesa annuale comunicate, l'AdG si riserva la facoltà di operare al disimpegno delle risorse programmate e non spese, a valere sulle risorse attribuite all'OI.

Art. 6**Risorse attribuite e circuito finanziario**

1. Il rafforzamento di cui all'art. 3 è finanziato a livello nazionale per un importo complessivo di Euro 69.432.120,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Inclusione" per un periodo di tre anni.
2. In attuazione del "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, con riferimento all'inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all'inclusione attiva, alla Regione/Provincia Autonoma (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego) è attribuito un importo pari ad Euro 1.978.156,03, calcolato applicando il costo standard per la relativa qualifica, secondo il criterio dell'UCS di cui all'articolo 9, al numero di operatori attribuiti come da allegato 2 al Piano.
3. L'AdG metterà a disposizione, su richiesta dell'OI, un anticipo pari al 5% del contributo. Tale richiesta dovrà contenere la presentazione della dichiarazione di avvio attività progettuali. Si fa riserva, in caso di disponibilità di cassa, su specifica richiesta, di erogare un anticipo maggiore, comunque in misura non superiore al 15% delle risorse attribuite.
4. I pagamenti dell'OI ai beneficiari, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati secondo le due opzioni di circuito finanziario di seguito descritte, che le Regioni/PA (o l'agenzia o ente regionale costituita per la gestione dei servizi per l'impiego) potranno scegliere di adottare nella gestione delle risorse attribuite:
 - a) Opzione 1: l'OI, a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il Sistema IGRUE.
 - b) Opzione 2: l'OI, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dell'ADG, effettua i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle rispettive procedure di bilancio.

ART. 7**(Procedura di acquisizione delle risorse oggetto del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva)**

1. Ciascuna Regione procederà, anche per il tramite dei propri enti strumentali e/o di soggetti individuati tramite procedure di evidenza pubblica, alla acquisizione delle risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, mediante selezione del personale o acquisizione di servizi equivalenti alle unità di personale individuate, secondo le modalità da essa individuate nel rispetto della normativa nazionale e regionale in particolar modo con riferimento agli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti dalla normativa di riferimento. A tal fine, la Regione potrà avvalersi di graduatorie già formate a seguito di precedenti procedure di selezione per personale con caratteristiche di cui al comma 3.
2. La Regione si impegna a comunicare all'Autorità di gestione la modalità di acquisizione delle risorse oggetto del Piano nonché gli esiti della selezione e/o procedura/e adottata/e.
3. I candidati alla selezione e/o le unità di personale relative ai servizi acquisiti dovranno comunque possedere i requisiti e le competenze di cui all'All.1.
4. E' possibile derogare a quanto previsto al comma 3, in riferimento al possesso dei requisiti e delle competenze di cui all'All.1, a condizione che il personale selezionato possieda le competenze necessarie allo svolgimento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui al paragrafo 5.3 del Piano di rafforzamento e che in aggiunta al personale privo dei citati requisiti vengano messi a disposizione delle equipe multidisciplinari, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera J) operatori con la professionalità descritte nell'allegato 1, sebbene reclutati altrimenti.

5. Il ricorso alla deroga di cui al comma 4 andrà definita dettagliatamente nel Piano di attuazione di cui all'art. 4, co.2 lett. G.
6. Sia il personale reclutato secondo i criteri di cui all'allegato 1, sia il personale selezionato avvalendosi della deroga di cui al comma 4, svolgerà unicamente le funzioni previste per l'attuazione del SIA e del Rel.

Art. 8

(Servizi e misure di politica attiva)

1. Gli operatori selezionati ai sensi dell'articolo 7, svolgeranno nell'ambito dei CPI, oltre alle attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. 150/2015, per i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà di cui al Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, nonché della misura di cui al comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, attività di seguito indicate:
 - a) analisi della domanda e lettura del bisogno;
 - b) progettazione e realizzazione di percorsi orientativi per individui e per nuclei familiari;
 - c) analisi dei contesti lavorativi, sociali e organizzativi di riferimento;
 - d) definizione di progetti di sviluppo sociale, professionale e personale con relativi piani d'azione;
 - e) conduzione di colloqui individuali e di gruppo;
 - f) gestione dei processi di apprendimento individuale e di gruppo;
 - g) conduzione di laboratori di gruppo;
 - h) assessment delle risorse personali e professionali;
 - i) analisi delle competenze;
 - j) partecipazione all'equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale prevista dall'art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017 e, ove necessario, per la predisposizione del progetto personalizzato previsto dall'art. 6 del citato Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017;
 - k) predisposizione del patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, come previsto dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017;
 - l) attivazione di reti professionali.

Art. 9

Rendicontazione delle spese ed economie

1. Il rendiconto delle spese sostenute può essere effettuato:
 - a) a costo standard, secondo il criterio dell'UCS, ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1 comma b) del Regolamento 1303/2013, per il rimborso delle spese di personale assunto direttamente. L'UCS è stata determinata secondo la metodologia approvata con Decreto Direttoriale n. 406 del 1 agosto 2018;
 - b) a costo reale, a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti - ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1 comma a), per tutti gli altri costi previsti nel Piano finanziario.
2. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA Inclusione fornito dal Ministero.
3. Le economie eventualmente sopravvenute, una volta acquisite le risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva di cui all'art.7, potranno essere utilizzate soltanto previa formale approvazione della stessa AdG.

Art. 10**Disimpegno**

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dall'art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base delle previsioni di spesa.
2. In caso di disimpegno dei Programmi ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

Art. 11**Recuperi**

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente alle AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 12**Rettifiche finanziarie**

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Reg. (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate agli interi Programmi, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.
3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 13**Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.
2. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 14

Modifiche e durata della Convenzione

1. Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e si intendono da sviluppare nell'arco di un triennio. Tuttavia, è ammesso che le Regioni possano rendicontare la spesa relativa all'acquisizione di nuove risorse previste nel Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, qualora la predetta acquisizione abbia avuto luogo tra l'approvazione del suddetto piano - avvenuta in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 - e il perfezionamento della presente Convenzione. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regione

Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione socialeIl Direttore Generale
Dott. Raffaele Tangorra

Allegato 1

Requisiti operatori:

Titoli di studio:

- a. diploma di laurea magistrale/specialistica in scienze dell'economia, giurisprudenza, sociologia, psicologia, scienze della formazione, o diploma di laurea del "vecchio ordinamento" in economia, giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia, o altro diploma di laurea equiparato per legge ad uno dei suddetti titoli o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni; ovvero
- b. laurea triennale nelle stesse classi di cui sopra con almeno 2 anni di esperienza lavorativa (24 mesi anche non consecutivi) nel triennio 2014-2016, in qualità sia di consulente esterno sia di dipendente, in organizzazioni pubbliche e private in cui si svolgono attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro, di ricerca nell'ambito dell'orientamento al lavoro e dello sviluppo di carriera, di formazione e selezione del personale.

Competenze degli operatori:

- approfondita conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro e del mondo delle professioni;
- conoscenza della normativa delle principali forme contrattuali e delle politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure previste per l'inclusione sociale;
- competenza ad analizzare i bisogni di utenti in transizione scuola-lavoro-lavoro con particolare riferimento a persone in condizioni socio-familiari difficili e/o di povertà;
- competenza a leggere e analizzare le variabili del contesto;
- competenza a intervenire sulle dinamiche individuali e di gruppo;
- competenza a gestire la relazione d'aiuto;
- competenza a lavorare in gruppo (team building, problem setting);
- competenza a interagire con la rete territoriale dei servizi per il lavoro e per la formazione nonché con le reti e i servizi sociali;
- buone conoscenze dei principali software e delle relative applicazioni utilizzate nell'orientamento.

Omissis

DELIBERAZIONE 07.02.2019, N. 110

ASSISTENZA PROTESICA - Allegati 5 e 12 IDPC'M del 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza LEA Recepimento e Attuazione. Procedure di erogazione Prestazioni di assistenza Protesica, Art. 1, All. 12 DPCM LEA 2017; Aggiornamento delle Procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale; Riattivazione Commissione tecnica regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", che è finalizzato alla qualificazione delle prestazioni ed alla semplificazione delle modalità di accesso alle medesime, da parte dei cittadini;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe";

RICHIAMATO altresì il DPCM LEA del 12.01.2017 - Allegato 5 di aggiornamento e rimodulazione della classificazione dei dispositivi protesici e Allegato 12 "modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica";

VISTA la L.R. 10 marzo 2008 n. 5 di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, punto 5.2.6.2.2 "Assistenza Protesica".

VISTA la DGR n. 521 del 26/09/2017 di recepimento dei nuovi LEA di cui al DPCM 12/01/2017;

RICHIAMATE la deliberazione Consiliare del 26/09/1984, Verbale n. 154/23 di "Istituzione dell'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi e presidi, di cui al nomenclatore tariffario previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della L. 23/12/1978 n. 833", e la DGR n. 7480 del 29/11/1984 ad oggetto "Istituzione di una Commissione tecnica per l'iscrizione di apposito elenco delle ditte fornitrici di presidi e protesi con spesa a totale carico del SSN — (DM 30/05/1984);

RICHIAMATA altresì la nota circolare regionale Prot. n. 11766/11 del 24.06.2003 avente ad oggetto "Indicazioni attinenti ai requisiti minimi delle Aziende e/o Farmacie fornitrici di dispositivi protesici finiti, inclusi nell'elenco 1, da adattare agli utenti e i dispositivi protesici finiti inclusi nell'Elenco del DM 332/99".

ATTESO che

- con DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA) Allegato 5, sono stati riclassificati i dispositivi protesici distinti in dispositivi "su misura" Elenco 1, dispositivi "predisposti" Elenco 2A e dispositivi di "serie" Elenco 2B;
- la suddetta riclassificazione ha determinato, oltre all'inserimento di nuovi dispositivi non presenti negli elenchi di cui al DM 332/99, anche lo spostamento di alcuni di questi in elenchi diversi;

CONSIDERATO che conseguentemente le autorizzazioni in essere, rilasciate secondo il precedente nomenclatore, potrebbero non essere corrispondenti alla nuova classificazione/codifica;

RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure di verifica delle autorizzazioni alla fornitura sinora rilasciate sulla scorta del previgente nomenclatore, attraverso Commissioni costituite presso le Aziende USL come meglio specificate nell'allegato l;

RITENUTO di sospendere temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

PRECISATO che la sospensione citata si protrarrà fino alla conclusione delle verifiche aziendali, che dovranno terminare entro sei mesi dalla notifica alle Direzioni Generali delle Aziende USL del presente provvedimento;

PRESO ATTO che nell'allegato 12 al DPCM 12/01/2017 LEA, sono stabilite le Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, ed in particolare:

- art. 1 procedura di erogazione
- art. 2 individuazione degli erogatori di protesi e ortesi su misura;
- art. 3 fornitura dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B;
- art. 4 Norme transitorie;

che qui si intendono integralmente recepite;

PRECISATO che nell'Allegato 12 del DPCM LEA 2017 sono individuati gli ambiti di intervento regionale, declinati dalla Regione Abruzzo come descritto negli allegati al presente provvedimento parte integrante e sostanziale;

STABILITO che, all'esito degli accertamenti da parte delle competenti Commissioni aziendali, si procederà all'aggiornamento dell'elenco regionale dei fornitori in argomento ed alla successiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, con previsione di aggiornamento semestrale;

PRECISATO che i dispositivi protesici in questione potranno essere erogati solo dai fornitori ricompresi nell'Elenco regionale pubblicato;

STABILITO di ricostituire presso il Dipartimento Salute e Welfare la predetta "Commissione Tecnica" di cui alla DGR n. 7480 del 29/11/1984, con funzione consultiva e di indirizzo sulle problematiche connesse all'Assistenza protesica, che il Servizio regionale competente riterrà rilevanti, a garanzia della qualità ed uniformità dei comportamenti e a tutela degli aventi diritto rimodulata come segue:

- i Responsabili per Assistenza Protesica, di ciascuna Aziende USL con compiti di Coordinamento dei Servizi Distrettuali;
- i Referenti regionali delle organizzazioni di categoria dei fornitori;
- il Dirigente regionale del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Coordinamento;
- il Segretario verbalizzante, individuato tra il personale del Servizio regionale competente;

ATTESO che il comma 9, art. 1 Allegato 12 al DPCM consente alle Regioni di promuovere "l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del Piano Riabilitativo-assistenziale Individuale anche avvalendosi delle informazioni rilevate nell'ambito del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'art. 50 del DL 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazione dalla L. 24/11/2003, n. 326 e ss. mm.",

RITENUTO in considerazione di quanto evidenziato al punto precedente, di dover avviare le procedure finalizzate all'istituzione di un Sistema Informatico Regionale per l'Assistenza Protesica, allo scopo di consentire la tracciabilità delle fasi del percorso (prescrizione, autorizzazione, erogazione collaudo), e il monitoraggio della spesa sanitaria;

RILEVATO che l'art.3 comma 2 dell'allegato 12 al il DPCM LEA del 12 gennaio 2017, espressamente stabilisce che "per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente";

RITENUTO di individuare l'Ufficio Unico Appaltante, istituito presso il Genio Civile di L'Aquila, quale soggetto preposto all'espletamento delle procedure pubbliche d'acquisto finalizzate alla

determinazione dei prezzi di acquisto dei dispositivi inclusi negli elenchi 2A e 2B, per la stipula dei contratti con i fornitori aggiudicatari — art 3 Allegato 12 DPCM LEA 2017;

PRECISATO tuttavia che l'incarico al predetto Ufficio sarà definito e formalizzato con successivo provvedimento;

RITENUTO di trasmettere il presente atto ai competenti Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute per la successiva validazione e presa d'atto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

VISTO l'art. 86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell'Organo Esecutivo della Regione sono limitate all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

CONSIDERATO che la presente proposta deliberativa riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di recepire il nuovo nomenclatore dei dispositivi protesici di cui agli elenchi 1, 2A e 2B dell'Allegato 5 e le modalità di erogazione delle prestazioni di Assistenza Protetica come indicato nell'Allegato 12 al DPCM LEA del 12 gennaio 2017;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

CONSIDERATO, pertanto, che la presente proposta deliberativa, è volutamente assunta, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

ACQUISITI i pareri di cui alla L.R. n. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di recepire** quanto previsto negli Allegati 5 (nuovo nomenclatore) e 12 (modalità di erogazione delle prestazioni di Assistenza Protetica) del DPCM LEA del 12 gennaio 2017, con particolare riguardo alle procedure di erogazione previste in dettaglio nell'Art- 1 dell'Allegato 12 al DPCM LEA succitato;
2. **di approvare** quanto descritto negli allegati di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Allegato 1 "Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - aggiornamento delle procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale fornitori dispositivi -Modalità di erogazione — Commissione Tecnica Regionale.
 - Allegato 2 "Richiesta di iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori abilitati all'erogazione di dispositivi protesici — Elenchi 1 - 2A — 2B, DPCM LEA 2017;
 - Allegato 3 "Verbale di verifica dei requisiti degli erogatori di dispositivi protesici",
3. **di aggiornare** il procedimento per l'autorizzazione alla fornitura dei dispositivi protesici stabilendo che per l'erogazione degli stessi sul territorio regionale, i fornitori dovranno essere inseriti nell'Elenco regionale dei Fornitori, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Abruzzo che verrà aggiornato con cadenza semestrale;
4. **di stabilire** che l'istanza per l'inserimento nell'Elenco regionale va presentata alla Azienda USL competente per territorio, che, effettuate le necessarie verifiche, provvede alla trasmissione

- degli esiti dell'accertamento al Servizio competente del Dipartimento Salute e Welfare per il successivo rilascio dell'autorizzazione alla fornitura dei dispositivi protesici e all'inserimento nell'Elenco regionale;
5. **di ricostituire** presso il Dipartimento Salute e Welfare la predetta "Commissione Tecnica" di cui alla DGR n. 7480 del 29/11/1984, rimodulata e integrata come in premessa;
 6. **di stabilire** che per la parte relativa all'istituzione dei flussi regionali di cui in premesse, si disporrà con successivi provvedimenti che individueranno i soggetti preposti all'attuazione, parimenti si provvederà ad incaricare l'ufficio competente per l'espletamento delle gare di cui in premessa;
 7. **di individuare**, salvo diversa disposizione, l' Ufficio Unico Appaltante, istituito presso il Genio Civile di L'Aquila, quale soggetto preposto all'espletamento delle procedure pubbliche d'acquisto finalizzate alla determinazione dei prezzi di acquisto dei dispositivi inclusi negli elenchi 2A e 2B, per la stipula dei contratti con i fornitori aggiudicatari art 3 Allegato 12 DPCM LEA 2017, che verrà incaricato con successivo provvedimento;
 8. **dalla pubblicazione** del presente provvedimento, concluse le pratiche in itinere, sono sospesi per mesi sei i procedimenti per il rilascio di nuove autorizzazioni, per consentire la conclusione delle ricognizioni e delle verifiche curate dalle Aziende USL;
 9. **di dare mandato** ai Direttori Generali delle Aziende USL di garantire la massima diffusione del presente provvedimento e di dare puntuale applicazione a quanto previsto negli allegati tecnici parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 10. **di precisare** che la presente regolamentazione ha valore transitorio, nelle more della definizione delle procedure di accreditamento degli erogatori degli ausili su misura di cui all'art. 4 dell'allegato 12 al DPCM LEA 2017, che comporterà l'aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento istituzionale;
 11. **di stabilire** che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 12. **di stabilire** altresì che quanto previsto ed approvato sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione suddetta;

Segue Allegato

ALLEGATO 1



GIUNTA REGIONALE

Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - aggiornamento delle procedure per l'iscrizione nell'Elenco regionale fornitori dispositivi - Procedura di erogazione - Commissione Tecnica Regionale.



Premessa.

~~Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui LEA, nel richiamare gli allegati al D.M. 22 luglio 1996 e al D.M. 27 agosto 1999 n. 332, prevede che il S.S.N. garantisce prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici a persone, invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità, secondo un progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, consentendo o supportando il potenziamento delle abilità residue, nonché la promozione dell'autonomia dell'assistito.~~

Con DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA) Allegato 5, sono stati riclassificati i dispositivi protesici distinti in dispositivi "su misura" Elenco 1, dispositivi "predisposti" Elenco 2A e dispositivi di "serie" Elenco 2B.

La suddetta riclassificazione ha determinato, oltre all'inserimento di nuovi dispositivi non presenti negli elenchi di cui al DM 332/99, anche lo spostamento di alcuni di questi in elenchi diversi, determinando conseguentemente, l'appartenenza a classi diverse.

Ciò comporta la necessità di avviare le procedura di verifica delle autorizzazioni alla fornitura sinora rilasciate sulla scorta del previgente nomenclatore, per adeguarle alle nuove disposizioni.

A ricognizione ultimata, l'Elenco aggiornato verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione con previsione di aggiornamento semestrale.

Le procedure di verifica.

Le verifiche, sia di prima istanza, periodiche o straordinarie, sono svolte da un'apposita Commissione Multidisciplinare Aziendale così composta:

- il Responsabile dell'Assistenza Protesica Aziendale o un suo delegato;
- il Responsabile della Prevenzione Aziendale o un suo delegato;
- unità di personale amministrativo.

Prima verifica della documentazione presentata, già valutata e agli atti dell'Ufficio aziendale competente relativa a:

- individuazione dei soggetti erogatori, indicazione delle tipologie di dispositivi protesici e indicazione dei relativi codici presenti nel nuovo nomenclatore;
- personale e organizzazione, con l'indicazione dell'eventuale presenza del professionista sanitario abilitato per tipo di fornitura e relativa presenza durante l'orario di apertura al pubblico;

la Commissione Multidisciplinare Aziendale procede ai necessari controlli, redigendo verbale di accertamento

L'effettuazione dei controlli deve avvenire negli orari di apertura al pubblico, anche senza preavviso.



Il verbale redatto a cura della Commissione, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 3, viene sottoscritto dai componenti e dal titolare dell'esercizio, o suo facente funzioni a ciò delegato.

La Commissione è tenuta a compilare il verbale inserendo in calce allo stesso parere motivato che potrà essere:

- **favorevole**, se sussistono tutti i requisiti richiesti e posseduti;
- **favorevole con riserva**, in caso di richiesta di adeguamento per mancanza o carenza di un requisito purché sanabile entro un breve periodo;
- **sfavorevole**, in assenza totale o parziale dei requisiti fondamentali.

L'autorizzazione all'iscrizione nell'Elenco regionale erogatori viene rilasciata dal Servizio regionale competente, acquisito il verbale di verifica.

In caso di accertamento di inadempienze sanabili, l'esito definitivo dell'istanza si avrà solo successivamente ad una nuova verifica da parte della Commissione, della quale è data comunicazione agli Uffici regionali.

In questo caso, il verbale di secondo accesso dovrà contenere la specifica indicazione dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla Commissione aziendale, nei termini e secondo le modalità previste ed indicate nel verbale di primo accesso.

Il perdurare delle inadempienze alle prescrizioni, che risultino dal verbale della Commissione aziendale, determineranno il diniego ad erogare prestazioni per conto del S.S.R. e l'eventuale cancellazione dall'Elenco dei Fornitori autorizzati.

La riattivazione della struttura, sospesa a seguito di verifica periodica o per sopralluogo straordinario, avviene a fronte della preventiva verifica delle condizioni di rispondenza ai requisiti e/ó per ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.

A tal fine, la struttura istante inoltra richiesta allo stesso Servizio della AUSL territorialmente competente, alla quale appartiene la Commissione che ha rilevato le inadempienze, causa della sospensione o della cancellazione.

Il sopralluogo di riscontro viene effettuato entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione.

In assenza di controllo entro detto termine, la AUSL deve provvedere alla riattivazione della struttura sospesa, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio regionale, ed entro i successivi 30 giorni lavorativi deve eseguire comunque il sopralluogo di verifica.

Il contenuto dell'istanza

I soggetti interessati all'inserimento nell'elenco regionale, sono tenuti a presentare istanza di iscrizione, secondo lo schema di domanda approvato (Allegato 2), al fine di poter erogare i dispositivi protesici per conto del SSR.

Per l'iscrizione nell'Elenco regionale i soggetti richiedenti devono specificare la sede per cui si richiede l'iscrizione e la tipologia della stessa, ovvero se si tratta di sede principale, filiale, succursale o altra tipologia.



Gli istanti devono aver cura di ulteriormente specificare, a seconda della tipologia di fornitura, se si tratta di:

- **aziende ortopediche:**
 - **sedi operative** - quelle provviste di stabilimento produttivo dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento e la presenza del tecnico o dei tecnici ortopedici garantita per l'intero orario di apertura al pubblico;
 - **filiali**, di proprietà o legate da contratto all'azienda che possiede la sede operativa - quelle nelle quali si svolgono attività, a contatto con l'assistito (valutazione, rilievo misure, prova, consegna e assistenza post fornitura) e non la produzione del presidio, che siano dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento e in cui il tecnico ortopedico è presente solamente in giorni ed orari stabiliti;
- **aziende audioprotesiche:**
 - **sedi operative** - quelle strutture nelle quali si svolge la parte di prestazione a contatto con l'assistito (valutazione, rilievo misure, prova, consegna e assistenza post fornitura) dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento e nelle quali il tecnico audioprotesista è presente per tutto l'orario di apertura al pubblico;
 - **filiali** - quelle attività di proprietà o legate da contratto all'azienda che possiede la sede operativa, nelle quali si svolge la parte di prestazione a contatto con l'assistito (valutazione, rilievo misure, prova, consegna e assistenza post fornitura), dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento, in cui il tecnico audioprotesista è presente solamente in giorni ed orari stabiliti;
- **aziende ottico-optometriche:**
 - **sedi operative** - quelle strutture nelle quali si svolge la parte di prestazione a contatto con l'assistito (valutazione, rilievo misure, prova, consegna e assistenza post fornitura) dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento e nelle quali l'ottico è presente per tutto l'orario di apertura al pubblico;
 - **filiali** - quelle attività di proprietà o legate da contratto all'azienda che possiede la sede operativa, nelle quali si svolge la parte di prestazione a contatto con l'assistito (valutazione, rilievo misure, prova, consegna e assistenza post fornitura), dotate delle caratteristiche strutturali e strumentali descritte nel presente documento, in cui l'ottico è presente solamente in giorni ed orari stabiliti;

Anche le aziende che erogano per conto del SSR presidi di serie di cui all'elenco 2B dell'Allegato 5 al DPCM LEA 2017 dovranno indicare nella domanda tutti i dati anagrafici, funzionali strutturali e autorizzatori.

Le filiali saranno assoggettate alle attività di verifica e controllo al pari della sede operativa.

Qualora la Filiale sia collegata ad una azienda la cui sede operativa non risiede nel territorio della Regione Abruzzo e pertanto non soggetta alla presente disciplina, potrà essere iscritta



all'elenco regionale, dichiarando obbligatoriamente che quest'ultima è autorizzata/accreditata presso la Regione di appartenenza.

Qualora la filiale sviluppi anche la parte produttiva, in qualsiasi caso dovrà essere registrata come ulteriore sede operativa. I locali sia delle sedi che delle filiali devono essere ad uso esclusivo dell'azienda che richiede l'iscrizione.

Ogni domanda deve contenere specificamente elencati tutti i dispositivi protesici che si intendono erogare, indicando per ciascuno la codifica approvata dal Ministero e prevista nel vigente nomenclatore tariffario.

Le domande di iscrizione devono essere indirizzate a mezzo PEC alla Azienda USL di riferimento territoriale, e per conoscenza al Servizio competente del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo.

Ogni variazione dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente al Servizio competente della Azienda USL territorialmente competente per le eventuali verifiche.

L'Azienda USL deve comunicare eventuali inosservanze o difformità nell'applicazione della presente disciplina al Dipartimento della Regione Abruzzo competente per materia, affinché quest'ultimo assumi i provvedimenti conseguenti.

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco regionale.

Sono considerati requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco regionale quelli contenuti nell'Allegato 2. Tali requisiti devono essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto richiedente. Inoltre, essi sono individuati nelle **apposite sezioni dell'Allegato 2 e distinti in:**


- **requisiti documentali e autorizzativi;**
- **requisiti funzionali validi per tutte le strutture erogatrici;**
- **requisiti strumentale e tecnologici.**

Tali requisiti devono essere posseduti dal soggetto richiedente in base alla tipologia di attività e prestazioni erogate per le quali è richiesta l'iscrizione e che sono riportati nell'apposito riquadro del predetto allegato.

In particolare con riferimento ai requisiti strumentali e tecnologici connessi al tipo di produzione, la Commissione multidisciplinare è chiamata a verificare che siano presenti almeno le dotazioni minime previste dal DM 28-12-1992 - "Nomenclatore Tariffario delle Protesi" e comunque dotate della strumentazione che la commissione stessa riterrà necessaria per la corretta produzione/adattamento dei diversi dispositivi.

Inoltre, considerata la rilevanza delle barriere architettoniche, è necessario tener conto di quanto previsto dalle fonti normative quali:

- **Legge n. 13/1989**, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- **D.M. n. 236/1989**, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";



- Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Pertanto, per ottenere l'iscrizione si richiede che:

- ~~in tutti i locali devono essere assicurate l'illuminazione e la ventilazione adeguate~~ in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/2008;
- le zone di accesso agli utenti disabili devono essere prive di barriere architettoniche, oppure dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, etc.).

La Commissione è comunque tenuta a valutare, in relazione alla tipologia di fornitura, se i servizi per disabili debbano essere presenti e conformi alla norma di riferimento.

Tuttavia, se per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali, non sono possibili modifiche rispetto alla situazione esistente, i soggetti richiedenti possono essere **autorizzati in via provvisoria per un anno**, entro tale termine dovranno obbligatoriamente adeguarsi e/o ottenere deroga, alla luce di opportuni correttivi proposti quale soluzione del problema osservato.

La ripartizione e la dimensione dei vani deve comunque rispettare i requisiti minimi strutturali previsti ed indicati. In particolare, i locali riservati **al rilievo delle misure, alle prove e all'applicazione dei presidi protesici da erogare e il locale laboratorio** devono essere dedicati esclusivamente ad una sola tipologia (ortopediche, audioprotesiche, o ottiche).

Inoltre, deve essere garantita la presenza di personale numericamente adeguato al volume delle prestazioni erogate, nonché la presenza del tecnico abilitato all'esercizio della singola professione, quale requisito essenziale.

In caso di ausili/presidi da produrre, personalizzare o adattare, devono essere presenti tutti i macchinari indispensabili a tale finalità e per i soli fabbricanti, ai sensi del D.Lgs. n. 46/1997 recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici", deve essere presente un sistema di qualità¹.

Il fornitore deve autocertificare i dati richiesti relativi ai requisiti posseduti, utilizzando la specifica modulistica contenente i dati necessari e, indica la tipologia di azienda - ortopedica, audioprotesica, ottica - e di fornitura - soli di serie, per i quali al momento dell'erogazione non è necessario garantire assistenza ad opera di un professionista sanitario.

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti necessari, è causa, a seconda dei casi, di:

- revoca dell'autorizzazione;
- mancata iscrizione nell'Elenco regionale;
- cancellazione dall'Elenco regionale.

Con particolare riguardo ai requisiti di natura funzionale specificamente strutturali, si sottolinea che la distribuzione e l'utilizzo degli spazi devono rispettare i criteri di **accessibilità, visibilità ed adattabilità**.

¹ In caso di produzione externalizzata deve essere presente un contratto formale e sostanziale con soggetto qualificato terzo qualificato e con certificazione ISO.



Questi livelli qualitativi degli spazi, che garantiscono la più ampia fruibilità alle persone con difficoltà di deambulazione o impossibilità di deambulazione autonoma, impongono di provvedere con opportuni accorgimenti tecnici all'adattamento degli spazi suddetti.

L'innovazione introdotta con la Legge n. 13/1989 di considerare l'eliminazione delle barriere architettoniche anche per gli edifici e per le opere di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle Leggi nn. 1089/39 e 1497/39, trova una soluzione con il richiamo degli artt. 4 e 5, nei quali sono previsti i tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli Organi competenti (Regione e Ministero Beni Culturali).

Infatti, le autorizzazioni possono contenere specifiche prescrizioni o soluzioni alternative comunque finalizzate al superamento delle problematiche strutturali e viene introdotto il "silenzio-assenso" per il mancato pronunciamento autorizzativo.


Quest'ultimo può essere negato solo in caso di intervento che determini un "serio pregiudizio" al bene tutelato², risultando evidente che le finalità per cui devono effettuarsi gli interventi sugli immobili interessano tutti i cittadini - ancor più quelli con accertati deficit - e non già le strutture edilizie in se stesse, pur se vincolate.

I requisiti strutturali previsti dalle presenti Linee Guida, per i soggetti richiedenti che intendono erogare per conto del Servizio Sanitario Regionale, vengono distinti per tipologia di fornitura e si riferiscono, a completamento di quanto già elencato nel paragrafo precedente, a requisiti specifici di seguito così distinti.

Tutti i soggetti richiedenti devono garantire la presenza di uno spazio e/o locale dedicato alla conservazione della documentazione ed allo svolgimento delle attività amministrative inerenti l'iter di erogazione dei presidi, nonché idoneo a garantire la tutela dei dati sensibili degli assistiti.

Requisiti minimi strutturali, funzionali, tecnologici, organizzativi, documentali, autorizzativi specifici per tipologia di erogatori, sono quelli indicati in dettaglio nell'Allegato 2 che dovrà essere compilato dal richiedente.

² In questo caso il diniego deve comunque essere motivato "con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio e della sua rilevanza", con riferimento a tutte le soluzioni alternative prospettate dall'interessato, non esistendo aprioristiche incompatibilità tra le prescrizioni di legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la salvaguardia o il recupero del patrimonio edilizio esistente.



ALLEGATO 2

Schema di istanza

Spett.le.

Direzione Generale
Azienda USL di
Serv. Riabilitazione - Assistenza Protetica

e p.c. Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Servizio Contratti Erogatori Privati
Via Conte di Ruvo n. 74
65129 Pescara

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori abilitati all'erogazione di dispositivi protesici - Elenchi 1 - 2A - 2B, DPCM LEA 2017.

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di legale
rappresentate della Ditta..... sita
in Via.....

CHIEDE

l'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori abilitati per la Regione Abruzzo all'erogazione di dispositivi protesici.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici emanati per dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA

- 1) di essere in possesso di tutti i requisiti personali, documentali, autorizzativi, funzionali e tecnologici, connessi e compatibili per l'erogazione della tipologia di dispositivi protesici:

- Elenco 1
- Elenco 2A
- Elenco 2B



Ambito: Orto-Protesico Audioprotesico Ottico di Serie per i quali viene richiesta l'iscrizione, secondo quanto dal sottoscritto indicato nelle sezioni di seguito riportate in calce alla presente istanza.

~~2) di erogare esclusivamente i dispositivi elencati nella presente istanza, con specifico dettaglio della tipologia e del codice di riferimento, per la sede indicata.~~

3)

ANAGRAFICA Azienda/Filiale/Succursale/Sede distaccata	
Indirizzo Sede legale:	
Partita IVA:	
Codice Fiscale:	
Numero REA:	
Registrazione al Ministero della Salute n° ITCA: (ove previsto)	
Data inizio attività dell'azienda:	
Legale rappresentante: Cognome e Nome	
Telefono/i:	
Fax:	
Indirizzo PEC/E-mail:	
Sito web:	

CLASSIFICAZIONE DEL FORNITORE	
➤ Azienda Ortopedica	<input type="checkbox"/>
➤ Azienda Audioprotesica	<input type="checkbox"/>
➤ Azienda Ottica Optometrica	<input type="checkbox"/>
➤ Erogatore presidi di serie	<input type="checkbox"/>
➤ Farmacia	<input type="checkbox"/>



SEDE OPERATIVA O FILIALE PER CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONESEDE OPERATIVA FILIALE RECAPITO C/O AZIENDA NON DI PROPRIETA'

Indicare se in franchising

ANAGRAFICA della Sede operativa/Filiale/Azienda affiliata di cui si richiede l'iscrizione

Ragione sociale sede/filiale:

Legale rappresentante: Cognome Nome

Indirizzo Sede legale:

Indirizzo della Sede operativa/Filiale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

ORARI DI APERTURA E ACCESSO AL PUBBLICO E ORARIO PRESENZA TECNICO

Lunedì : _____

Martedì : _____

Mercoledì : _____

Giovedì : _____

Venerdì : _____

Sabato : _____

Domenica : _____

- 4) di erogare i dispositivi ed ausili di seguito elencati, distinti per tipologia, con specifica indicazione del codice di riferimento presente nel vigente Nomenclatore.

Dispositivi destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti
--

ELENCO 1

Elenco dispositivi su misura prodotti	Codice	Titoli delle famiglie - classi e sottoclassi



STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE PER LA PRODUZIONE		

ELENCO 2A

Dispositivi predisposti (con assistenza di personale tecnico-sanitario)	Codice	Titoli delle famiglie - classi e sottoclassi



STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE PER L'ADATTAMENTO		
ATTREZZATURA DI SUPPORTO AL RILIEVO MORFOLOGICO		
UTENSILERIA IDONEA		

Elenco 2B

Dispositivi di serie	Codice	Titoli delle famiglie - classi e sottoclassi



4) di fornire i dispositivi in elenco nel rispetto del tempo di consegna richiesto per la tipologia di appartenenza.

5) di assicurare che in caso di guasto e/o di mal funzionamento entro il periodo di garanzia ovvero di alterazione del dispositivo rispetto alle condizioni di integrità esistenti all'atto della consegna viene garantito il ripristino della funzionalità dei dispositivi e ausili entro il periodo di garanzia, o di alterazione del dispositivo rispetto alle condizioni di integrità esistenti all'atto della consegna

Per i dispositivi su misura viene garantito il ripristino della idoneità all'uso in tempi brevi

Si No

Per ausili predisposti e/o di serie viene garantita la fornitura di un dispositivo estemporaneo di riserva che assicuri almeno il soddisfacimento delle esigenze minime garantite dal dispositivo e ausilio

Si No

Per l'Assistenza su dispositivi fuori garanzia vengono assicurati, ove normato, tempi d'intervento non superiori al 25% dei tempi massimi di fornitura indicati, con decorrenza dalla presa in carico del dispositivo autorizzato all'assistenza da parte della Azienda USL

Si No

Dichiara altresì che l'erogazione dei dispositivi ed ausili di cui agli elenchi allegati viene garantita nel rispetto dei requisiti professionali, funzionali e strutturali richiesti che di seguito si specificano.


REQUISITI PROFESSIONALI

Tecnico/professionista sanitario abilitato - Profilo professionale¹

¹ Professioni Sanitarie Area Tecnico Assistenziale Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie: art. 1, comma 2, D.M. N. 332/1999.

Tecnico Ortopedico: R.D. 31.05.1928, n. 1334; art. 140 R.D. 27.07.1934, n. 1265; equipollenza: D.M. 14.09.1994, n. 665.

Tecnico Audioprotesista: D.M. (Sanita) 14.09.1994, n. 668; equipollenza: D.M. (Sanita) 27.07.2000.



Titolo abilitante (<i>laurea - diploma di laurea o titolo equipollente</i>):
Direttore tecnico/Professionista sanitario abilitato (<i>se filiale indicare il direttore tecnico/professionista sanitario abilitato della sede operativa</i>):
Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Profilo professionale:
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:
Esperienza quinquennale pregressa (<i>solo per il Direttore tecnico</i>):

Altro tecnico/professionista sanitario abilitato

Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Profilo professionale:
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:
Esperienza quinquennale pregressa (<i>solo per il Direttore tecnico</i>):

Ulteriore figura professionale presente

Cognome Nome:
Codice Fiscale:
Profilo professionale:
Data e Istituto o Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo:
Esperienza quinquennale pregressa (<i>solo per il Direttore tecnico</i>):

Acquisizione crediti formativi ECM (N°/aa)
Il personale tecnico ortopedico/audioprotesista, e in regola con i crediti formativi ECM <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	di titolarità <input type="checkbox"/>
--------------------------	--

Ottico: art. 12, R.D. 31.05.1928, n. 1334.



Tipologia di rapporto di lavoro del personale tecnico sanitario <i>ortopedico, audioprotesista, ottico</i>	di dipendenza <input type="checkbox"/>
	di attività libero professionale <input type="checkbox"/>
Presenza del personale tecnico sanitario ²	in via esclusiva per l'intero orario di apertura <input type="checkbox"/> <i>(in caso di Sede operativa)</i>
	per almeno 4 ore 3 volte alla settimana <input type="checkbox"/> <i>(in caso di Filiale)</i>
Giorni di presenza ³ :	
Numero dei tecnici presenti in azienda: <i>ortopedico</i> <input type="checkbox"/> <i>audioprotesista</i> <input type="checkbox"/> <i>ottico</i> <input type="checkbox"/>	
Numero/Giorni/Orari di presenza del personale presso aziende che erogano dispositivi di serie E' garantita la presenza di almeno n. 1 addetto all'erogazione di presidi ed ausili presente per l'intero orario di apertura al pubblico <input type="checkbox"/>	
<i>Il numero del personale addetto all'erogazione di presidi ed ausili e proporzionato alla tipologia e alla quantità delle prestazioni erogate.</i>	

<p>Giorni/Orario: presenti ed esposti in maniera chiara presso i locali della Filiale <input type="checkbox"/></p> <p>Presenza del professionista sanitario è garantita nei giorni prestabiliti per rilevazioni prove e modifiche, fatte salve le eventuali assenze per giustificato motivo documentabile <input type="checkbox"/></p> <p>Si garantisce la presenza in sede di un ulteriore professionista sanitario nel caso si forniscano prestazioni esterne e/o domiciliari <input type="checkbox"/></p>

² La presenza deve essere assicurata per tutte le fasi della fornitura (dalla presa in carico del paziente alla consegna del dispositivo) e comunicata all'utenza con apposito cartello esposto al pubblico, all'interno delle sedi operative, con indicazione dell'organigramma aziendale e relative funzioni e qualifiche professionali e di responsabilità.

³ Il personale sanitario svolge una professione pertinente con la tipologia di presidi che vengono erogati (tecnico ortopedico, audioprotesista o ottico optometrista) ed è presente in sede per l'intero orario di apertura al pubblico della struttura fatte salve le eventuali assenze per giustificato motivo documentabile.



**REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI DI PRESIDII/AUSILI DI
ORTOPROTESICHE**


<p>1. In tutti i locali sono assicurate illuminazione e ventilazione adeguate in conformità a quanto indicato dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>2. Le zone di accesso agli utenti disabili sono prive di barriere architettoniche oppure dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>➤ Se, per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali o in caso si tratti di attività esercitata in edifici di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39, non è possibile modificare nell'immediato la situazione esistente, le aziende istanti sono autorizzate, <u>in via provvisoria e per un anno.</u></p> <p>➤ Le aziende istanti sono tenute ad adeguarsi obbligatoriamente entro il termine suddetto, ottenendo deroga da parte degli Enti preposti (Comune, Regione e Ministero Beni Culturali)</p>
<p>3. E' presente un'area di aspetto con minimo 4 posti con seduta indipendente, comunque dotata di un numero di sedute adeguato ai picchi di presenza degli utenti e che consente il libero transito e l'attesa dell'assistito in carrozzina</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>4. E' presente un'area o locale dedicato alla presa in carico del paziente o spazio attrezzato per tale attività che sia comunque ben distinto e separato dall'area di aspetto e che garantisca la tutela della riservatezza degli assistiti</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>5. E' presente una sala di almeno 9 mq per il rilievo delle misure, per le prove e l'applicazione dei presidi medici, ben distinta da quella di aspetto se è stata indicata anche una sola famiglia nell'elenco dispositivi su misura</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>6. E' presente un locale laboratorio in misura e spazi idonei a consentire la disposizione delle attrezzature, dei banchi lavoro e comunque:</p> <p>a: non inferiore a 30 mq se è stata indicata anche una sola famiglia di uno degli elenchi dei dispositivi su misura o ausili specialistici</p> <p><input type="checkbox"/></p>



<p>b. non inferiore a 60 mq se è stata indicata anche una sola famiglia di entrambi gli elenchi dei dispositivi su misura e ausili specialistici.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><i>Per le filiali il locale laboratorio non è un requisito necessario in quanto non è presente la fase produttiva del dispositivo</i></p>
<p>7. E' presente l'area magazzino: in misura adeguata allo stoccaggio delle materie prime e componenti utili alla realizzazione dei dispositivi medici:</p> <p>- per i soli dispositivi su misura/superficie minima 20 mq</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>- per l'insieme di dispositivi di serie, predisposti e su misura minimo/superficie minima 30 mq</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><i>Per le filiali il magazzino, in deroga alle dimensioni minime sopra previste, può assumere una dimensione inferiore in quanto lo stoccaggio della merce è notevolmente inferiore</i></p>
<p>8. E' presente l'area spogliatoio proporzionato al numero degli operatori</p> <p>- superficie minima/3 mq</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>9. E' presente uno spazio/locale dedicato alla conservazione della documentazione ed allo svolgimento delle attività amministrative inerenti l'iter di erogazione dei presidi idoneo a garantire la tutela dei dati sensibili degli assistiti</p> <p><input type="checkbox"/></p>

**REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI DI PRESIDII/AUSILII
AUDIOPROTESICHE**

<p>1. In tutti i locali sono assicurate illuminazione e ventilazione adeguate in conformità a quanto indicato dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>2. Sono esclusi dall'applicazione del punto 1. i locali dedicati alle prove audioprotesiche nei quali sono necessari spazi dedicati alle prove con specifico abbattimento dei rumori di fondo e del riverbero dei suoni</p>
<p>3. Le zone di accesso agli utenti disabili sono prive di barriere architettoniche oppure dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, etc.).</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>➤ Se, per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali o in caso si tratti di attività esercitata in edifici di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39, non è possibile modificare nell'immediato la situazione esistente, le aziende istanti sono autorizzate, <u>in via provvisoria e per un anno.</u></p> <p>➤ Le aziende istanti sono tenute ad adeguarsi obbligatoriamente entro il termine suddetto, ottenendo deroga da parte degli Enti preposti (Comune, Regione e</p>



Ministero Beni Culturali)	
4. E' presente un'area di aspetto con minimo 4 posti con seduta indipendente dotata di un numero di sedute adeguato ai picchi di presenza degli utenti e che consente il libero transito e l'attesa dell'assistito in carrozzina	<input type="checkbox"/>
5. E' presente un'area o locale dedicato alla presa in carico del paziente o spazio attrezzato per tale attività distinto e separato dall'area di aspetto, che garantisca la tutela della riservatezza degli assistiti	<input type="checkbox"/>
6. E' presente una sala per le prove, l'adattamento e la consegna degli apparecchi acustici	<input type="checkbox"/>
7. E' presente uno spazio/locale dedicato alla conservazione della documentazione ed allo svolgimento delle attività amministrative inerenti l'iter di erogazione dei presidi idoneo a garantire la tutela dei dati sensibili degli assistiti	<input type="checkbox"/>

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI OTTICI-OPTOMETRISTI

1. In tutti i locali sono assicurate illuminazione e ventilazione adeguate in conformità a quanto indicato dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008	
2. Le zone di accesso agli utenti disabili sono prive di barriere architettoniche oppure dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, etc.).	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se, per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali o in caso si tratti di attività esercitata in edifici di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39, non è possibile modificare nell'immediato la situazione esistente, le aziende istanti sono autorizzate, <u>in via provvisoria e per un anno.</u> ➤ Le aziende istanti sono tenute ad adeguarsi obbligatoriamente entro il termine suddetto, ottenendo deroga da parte degli Enti preposti (Comune, Regione e Ministero Beni Culturali) 	
3. E' presente un'area di aspetto con minimo 4 posti con seduta indipendente, comunque dotata di un numero di sedute adeguato ai picchi di presenza degli utenti e che consente il libero transito e l'attesa dell'assistito in carrozzina	<input type="checkbox"/>
4. E' presente un'area o locale dedicato alla presa in carico del paziente o spazio attrezzato per	



tale attività distinto e separato dall'area di aspetto, che garantisca la tutela della riservatezza degli assistiti

~~5. E' presente una sala per l'individuazione, le prove, l'adattamento e l'applicazione addestramento e assistenza (zona optometria, zona fornitura e zona tecnico-operativa)~~

6. E' presente uno spazio/locale dedicato alla conservazione della documentazione ed allo svolgimento delle attività amministrative inerenti l'iter di erogazione dei presidi idoneo a garantire la tutela dei dati sensibili degli assistiti

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER EROGATORI PRODOTTI DI SERIE DI CUI ALL'ELENCO 2 B DPCM/2017

1. In tutti i locali sono assicurate illuminazione e ventilazione adeguate in conformità a quanto indicato dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs.81/2008

2. Le zone di accesso agli utenti disabili sono prive di barriere architettoniche oppure dotate di adeguati mezzi tecnologici per il superamento delle stesse (montascale, rampe, etc.).

➤ Se, per ragioni connesse a vincoli contenuti nei regolamenti edilizi locali o in caso si tratti di attività esercitata in edifici di particolare valore storico o ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39, non è possibile modificare nell'immediato la situazione esistente, le aziende istanti sono autorizzate, in via provvisoria e per un anno.

➤ Le aziende istanti sono tenute ad adeguarsi obbligatoriamente entro il termine suddetto, ottenendo deroga da parte degli Enti preposti (Comune, Regione e Ministero Beni Culturali)

3. Sono presenti le aree dedicate al contatto con i pazienti:

a. Area di attesa opportunamente segnalata e distinta dall'area di erogazione

b. Area di erogazione dei presidi atta a consentire la tutela della privacy dell'assistito al momento della richiesta e dell'erogazione degli stessi

4. E' presente il locale magazzino che e in misura adeguata allo stoccaggio delle materie prime e dei dispositivi medici



5. E' presente uno spazio/locale dedicato alla conservazione della documentazione ed allo svolgimento delle attività amministrative inerenti l'iter di erogazione dei presidi idoneo a garantire la tutela dei dati sensibili degli assistiti

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che le informazioni rese nell'istanza, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, come previsto dal D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data Timbro e firma

Data Timbro e firma del franchisor (in caso di franchising)



Allegato 3

Oggetto: Schema di verbale di verifica dei requisiti degli erogatori di dispositivi protesici.

In data _____ la Commissione Multidisciplinare Aziendale della A.U.S.L. _____, acquisito il fascicolo della Ditta _____, a conclusione delle verifiche amministrative effettuate dall'Ufficio Aziendale Competente sulla documentazione prodotta dalla Ditta istante, procede all'accertamento per il rilascio del relativo parere.

la Ditta _____ eroga dispositivi

Ortopedici Audioprotesici Ottici

sita in Via/P.zza _____ del Comune di _____

alla presenza ed in contraddittorio con il

Titolare Sig./Sig.ra _____

_____ Direttore _____ Responsabile _____ Sig./Sig.ra _____

Altro _____ Sig./Sig.ra _____

L'accertamento è eseguito in via:

Preventiva (a seguito di istanza di iscrizione nell'Elenco fornitori regionale di protesi, ortesi, ausili)

Ordinaria (per già iscritto nell'Elenco)

Straordinaria (per la verifica del superamento delle criticità già accertate con precedente verbale al fine di poter reintegrare nell'Elenco l'attività temporaneamente sospesa a seguito di segnalazioni pervenute dall'utenza).

La Commissione, verificata la piena corrispondenza/la non corrispondenza a quanto dichiarato nell'istanza, rilascia parere motivato:

1. **favorevole¹**

2. **sfavorevole²**

3. **favorevole con riserva³ ed eventuale richiesta di adeguamento⁴ entro il**

¹ Favorevole/Presenza di tutti i requisiti

² Sfavorevole/Assenza totale o parziale dei requisiti

³ Favorevole con riserva/Presenza di situazioni non conformi ma sanabili

⁴ Una volta ottemperato a quanto prescritto l'Azienda provvederà a darne comunicazione alla AUSL che procederà a successiva verifica.



MOTIVAZIONI

NOTE ED OSSERVAZIONI VARIE:

NOTE ED OSSERVAZIONI RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA:

Letto confermato e sottoscritto

I Verbalizzanti

Il Rappresentante della Ditta

_____, li _____



Omissis

DELIBERAZIONE 7.02.2019 N. 118

Revoca e Sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale"- Parte II Titolo III "Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale" - Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4-3-2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2014, n. 72, S.O.;

VISTA la parte II del D.Lgs. 3/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- Articolo 5, comma 1, lett l) **modifica**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- Articolo 5, comma 1, l-bis) **modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- Articolo 5, comma 1, o-bis): **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- Articolo 6, "Oggetto della disciplina":
 - comma 13: L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.
 - comma 14: per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208;

- comma 15: Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
- comma 16: L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- Articolo 29-nonies *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”*:
 - comma 1: Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'[articolo 5](#), comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
 - comma 2: Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli [articoli 29-ter](#) e [29-quater](#) in quanto compatibile.
 - comma 3: Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.
 - comma 4: Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017, n. 293.

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2017, n. 156.

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 recante *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*, pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 10 del 21/12/2007, così come modificata dalla Legge

Regionale n. 44 del 29.12.2011 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”*, pubblicata attraverso il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 30-12-2011, n. 82;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 1208/08 recante *“Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA eVIA”*;
- la D.G.R. n. 310/09 che dispone che l’eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le Direzioni (*“Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia”* e *“Protezione civile- Ambiente”*), nonché l’attuazione del procedimento di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05;
- la D.G.R. 622/2014 e ss.mm.ii. di riassetto organizzativo delle suddette Direzioni da cui risulta che il Servizio Valutazioni ambientali, Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio fanno capo al Dipartimento DPC - Governo del Territorio e politiche Ambientali;
- la D.G.R. n. 1192 del 04/12/2008, recante *“L.R. 19/12/2007, n. 45 – “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*, che detta disposizioni riguardanti nello specifico gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 23/12/2011 *“Decreto Legislativo 03.04.2006, R. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VIA) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”- Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*.

VISTA la DGR n. 660 del 14/11/2017 *“Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;

RITENUTO opportuno procedere alla revisione delle Linee Guida approvate con DGR 917/11, alla luce delle modifiche normative ad oggi intervenute e delle casistiche delineatesi a partire dal 2011, nonché procedere alla definizione dei criteri atti a meglio individuare le condizioni ascrivibili alla sostanzialità o meno delle modifiche nelle installazioni soggette alla disciplina della Parte II del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento si applica alle autorizzazioni soggette alla disciplina della Parte II titolo III bis, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

PRESO ATTO

- del riscontro trasmesso da ARTA alla nota del Servizio DPC025 prot.n. 2996 del 09/03/2015, inerente il parere sull’aggiornamento delle Linee Guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, c.1 lett. l ed l bis, art.29 nonies e art.208 del D.Lgs.152/06 allegato 1 alla DGR 917/11;
- delle ulteriori osservazioni trasmesse da ARTA ed acquisite al prot.n. 329306 del 26/11/2018, in risposta alla nota prot.n. 270305 del 02/10/2018 con la quale il Servizio DPC025 chiedeva di trasmettere ulteriori contributi/osservazioni per l’aggiornamento delle Linee Guida di cui all’Allegato 1 alla DGR 917/11;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14.9.99, n. 77 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che:

- Il dirigente del Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- Il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di revocare** l'Allegato 1 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" della DGR 917/11, e **SOSTITUIRLO** integralmente con l'Allegato 1 "*Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare mandato** al Dirigente del Servizio DPC025 di procedere alle eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione che si dovessero rendere necessarie a seguito di nuove modifiche normative;
- **di stabilire** che il presente provvedimento si applica alle autorizzazioni soggette alla disciplina della Parte II titolo III bis, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALLEGATO 1

Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PREMESSA

Alla luce delle modifiche normative ad oggi intervenute e delle casistiche delineatesi a partire dal 2011, nonché la necessità di definire i criteri atti a meglio individuare le condizioni ascrivibili alla sostanzialità o meno delle modifiche nelle installazioni soggette alla disciplina della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si è provveduto alla stesura del presente Allegato;

Le modifiche normative intervenute sulle procedure amministrative relative alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono:

- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2014, n. 72, S.O.;
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2017, n. 156;
- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170” pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017.

Le successive circolari e chiarimenti interpretativi del MATTM sono:

- Prot.n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- Prot.n. 0012422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- DVA Registro Ufficiale Prot.n. 27569 del 14/11/2016 recante “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- DVA Registro Ufficiale Prot.n. 10860 del 10/05/2018 recante: “D.Lgs.183/2017 – modifiche introdotte al D. Lgs. 152/06 – Impianti di combustione. Richiesta chiarimento”;

1. CRITERI TECNICI

Rifiuti

Per le modifiche di impianti di gestione rifiuti soggette al titolo III bis della parte II del D. Lgs. 152/06, oltre a quanto disposto dalla presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni regionali adottate in materia di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.

Valori Limite di Emissione

Nel caso in cui i valori limite di emissione dell'A.I.A. vigente siano superiori ai BAT-AELs ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, la Regione dispone il riesame dell'autorizzazione al fine di garantire il rispetto dei BAT-AELs entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT conclusions.

Flussi di massa

Gli incrementi dei flussi di massa e della capacità produttiva devono essere sempre riferiti al primo valore autorizzato nell'AIA, anche in caso di incremento successivo al primo.

Infatti per valutare la sostanzialità di una modifica dovranno prendersi a riferimento gli originari flussi di massa autorizzati nell'AIA. Pertanto, qualora successivamente al rilascio dell'AIA l'azienda abbia volontariamente comunicato la riduzione del flusso di massa per effetto, per esempio, della dismissione di un impianto, per valutare la sostanzialità di una successiva modifica si farà comunque riferimento ai flussi di massa riportati nella prima autorizzazione. Se invece il gestore è tenuto ad effettuare una riduzione del flusso di massa originariamente autorizzato, per obbligo previsto nell'AIA, ovvero in attuazione delle BAT o di una norma o disposizione successivamente intervenuta, il valore di riferimento per valutare la sostanzialità di una modifica è il flusso di massa conseguente all'adeguamento.

Impatto acustico

Per modifiche che comportano un incremento dell'impatto acustico, deve essere sempre allegata dal proponente una valutazione previsionale, da redigersi conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida ARTA pag 54, di seguito testualmente riportate:
https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

Per nuovi impianti o in caso di modifiche sostanziali, il Gestore deve effettuare la caratterizzazione acustica dell'area sia ante che post operam. Tutte le sorgenti dovranno essere ben caratterizzate dal punto di vista acustico. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti, potranno essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Per la stima dei livelli di rumore post operam saranno adottate delle metodologie di calcolo previsionale che dovranno essere esplicitate (si veda, al proposito, l'Allegato 3 della DGR 770/P del 14/11/2011). Si raccomanda, laddove applicabile, l'utilizzo delle norme tecniche della serie UNI 11143 nonché delle norme ivi richiamate (p.es. UNI EN 12354-4, UNI ISO 9613-2 etc). In caso di utilizzo di software di modellazione acustica, occorre indicare i riferimenti dello specifico prodotto utilizzato (marca, modello, versione) ed illustrare (motivandole) nel dettaglio tutte le scelte operate in fase di impostazione dei vari parametri di calcolo. I risultati delle simulazioni dovranno essere resi sia in forma grafica che tabellare (con specifico riferimento ai ricettori presi in considerazione). Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) è opportuno indicare:

1. Tipologia;
2. Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
3. Tempo di funzionamento;
4. Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente;

5. Eventuale certificazione della potenza acustica (LWA) possibilmente corredata dallo spettro in ottave o terzi di ottava e di informazioni sulla direttività;
6. In alternativa al punto precedente: livelli pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);

Nel caso in cui nello scenario acustico post operam vengano stimati possibili superamenti dei limiti di rumore imposti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione di impatto dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. E' di tutta evidenza che, in quest'ultimo caso, gli interventi di contenimento progettati costituiscono requisito essenziale per la realizzazione delle modifiche o della nuova installazione.

Fermo restando pertanto che la modifica potrà essere assentita solo se il gestore dimostra che non comporterà il superamento dei VLE definiti dalla normativa vigente, si reputa opportuno definire un margine di garanzia per determinare la sostanzialità di modifiche che comportano un incremento dell'impatto acustico di un'azienda titolare di AIA.

In ogni caso, le valutazioni previsionali dovranno essere confermate durante collaudo acustico post operam i cui esiti saranno inviati all'A.C. e al Distretto ARTA.

Sostanzialità delle modifiche soggette alle procedure di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 (VA/VIA)

Modifiche sottoposte a VIA

Le modifiche che devono essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto comprese fra i progetti di cui all'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/06 e/o assoggettati a VIA in esito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità, sono comunque modifiche sostanziali e confluiscono nel procedimento per il PAUR di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Modifiche sottoposte a VA

Le modifiche comprese nell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06, anche se la procedura di VA si conclude con l'esclusione dalla procedura di VIA, possono costituire o meno modifiche sostanziali per l'AIA e sono gestite secondo i criteri di cui al presente allegato, nonché in base alle valutazioni dell'Autorità Competente, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARTA.

2. MODIFICHE SOSTANZIALI

Si intende sostanziale una modifica per la quale si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **indica valori di soglia**, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulta inferiore alla soglia medesima.
2. Per i complessi produttivi con attività per le quali l'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **non indica valori di soglia**, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale, ovvero nella documentazione allegata all'istanza di AIA.

Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato VIII alla parte II al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportato nel medesimo allegato VIII.

3. Le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
4. Le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per ciascuna matrice ambientale e per singolo inquinante, maggiore del 30%, in termini di flusso di massa;
5. Nel caso in cui l'incremento, sia in termini di quantitativo massimo istantaneo stoccato sia di flusso autorizzato, di rifiuti detenuti in regime di deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 e/o trattati (smaltiti/recuperati) nell'impianto sia maggiore delle soglie stabilite dalle altre disposizioni regionali adottate in materia di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, fermo restando quanto disposto al precedente punto 1.

A titolo esemplificativo, se una variante per una discarica determina un incremento inferiore alle soglie stabilite dalla LR 45/07 e s.m.i. rispetto alla volumetria autorizzata (criterio di non sostanzialità per la LR 45/07 e s.m.i.), la modifica sarà comunque sostanziale se determina un incremento pari o superiore alla soglia per l'attività 5.4 (pari a 25.000 t), come stabilito dalla lettera l bis dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 152/6.

6. Per gli impianti di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento di rifiuti;
7. Qualsiasi nuovo scarico idrico, ovvero qualsiasi incremento del flusso di massa scaricato, di sostanze pericolose per le quali sono previsti standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (tabelle 1A e 1B all. 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
8. Con riferimento alle altre sostanze pericolose di Tabella 5 all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che non sono comprese nella tabella 1A e 1B di cui al punto precedente, in caso di nuovi scarichi, ovvero in caso di incrementi pari o superiori al 10% del flusso di massa autorizzato di tali sostanze pericolose, con particolare attenzione all'incremento di portata dello scarico;
9. Qualsiasi nuova emissione in atmosfera o qualunque incremento delle emissioni (flusso di massa) di "sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A1 e A2 dell'all. I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
10. Incrementi del flusso di massa delle emissioni in atmosfera superiori al 10% per le sostanze di cui alla parte I dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06:
 - o Tab. B classi I, II e III;
 - o Tab. C classi I e II;
 - o Tab. D classi I e II.
11. Fermo restando quanto previsto nel presente allegato, nel caso di impianti IPPC soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si considera modifica sostanziale quanto stabilito dall'art. 275 comma 21 del Decreto.
12. Le modifiche che comportano l'inserimento di nuovi inquinanti in emissione sono di norma varianti sostanziali, ma è fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di esprimere valutazioni differenti in funzione del caso specifico (a titolo esemplificativo, nel caso in cui il nuovo inquinante sia analogo ad un altro già autorizzato, ovvero deriva dall'installazione di un sistema di abbattimento che è BAT, ecc.).

3. MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Le modifiche non sostanziali, così come riconosciute dall'A.C., si distinguono in:

3.1. Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione

Comporta la necessità di aggiornamento dell'AIA una modifica non sostanziale che determina variazioni alle planimetrie allegate, alle condizioni dell'Autorizzazione ed ai quadri riassuntivi (QRE, PMC, assetto degli scarichi, dislocazione aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti, ecc) come:

1. Le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni autorizzative, qualora non ricadenti tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
2. Le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, non ricadenti tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
3. L'attivazione di nuove emissioni o l'incremento di quelle esistenti che non ricadono tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato, per ciascuna matrice ambientale;
4. L'innalzamento dei valori limite di emissione già previsti nell'autorizzazione vigente, ove il proponente dia evidenza che tale innalzamento sia giustificato da esigenze tecniche e di produzione purché contenuto entro i BAT-AEL, a condizione che il Gestore dia evidenza dell'applicazione delle corrispondenti BAT.
5. Le modifiche del ciclo produttivo approvato in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'A.C., potrebbero portare ad aggiornamenti del provvedimento di autorizzazione;
6. La variazione del sistema di gestione dei rifiuti non ricadente tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato, escluso il caso in cui sia soggetto a VIA;
7. L'introduzione di nuovi C.E.R. trattati compatibili con il processo autorizzato e/o gestiti in regime di stoccaggio (R13/D15), se la modifica non è ricadente tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
8. Il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote massime e dei volumi massimi autorizzati per gli impianti di cui al punto 5.4 dell'all. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Qualora il Gestore di un impianto IPPC (autorizzato) debba anettere alla sua società la titolarità di un altro impianto esistente, precedentemente gestito da un'altra società, ma presente nello stesso sito produttivo e connesso all'impianto IPPC autorizzato, tale modifica è considerata non sostanziale se:
 - a. L'impianto da inserire nella gestione dell'impianto IPPC (autorizzato), non è assoggettato alle norme di cui al titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b. L'impianto da anettere è regolarmente autorizzato con provvedimento espresso;
 - c. Per l'impianto da anettere siano verificati gli adempimenti ambientali di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (V.A., V.I.A., ecc.).

3.2 Modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione

Affinché una modifica non comporti la necessità di aggiornamento dell'AIA occorre che non comporti variazioni alle condizioni dell'AIA, alle planimetrie allegate all'atto autorizzativo, né modifiche ai Quadri Riassuntivi Autorizzati (QRE, PMC, assetto degli scarichi, dislocazione aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti, ecc) come:

1. Le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
2. La variazione di materie prime autorizzate con altre analoghe a quelle precedentemente utilizzate;
3. La variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
4. La sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
5. L'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (*es. industria farmaceutica*);
6. La modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;

7. Interventi di manutenzione o sostituzione di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico nel caso in cui non rientrino nelle altre casistiche del presente allegato;
8. L'introduzione o l'eliminazione, anche a seguito di modifica normativa, di codici C.E.R. detenuti in regime di deposito temporaneo;
9. Le modifiche per le quali la valutazione previsionale di impatto acustico dia evidenza del fatto che:
 - a. Sia comunque previsto un margine almeno pari a 3 dBA rispetto ai valori limite assoluti di emissione ed immissione applicabili;
 - b. Qualora applicabile il valore limite differenziale, l'esito della valutazione previsionale dia evidenza del fatto che, dopo la realizzazione della modifica, è previsto un margine, rispetto al valore limite applicabile, di almeno 2 dBA sia nel periodo notturno sia in periodo diurno;
 - c. Qualora, dalle misure del clima acustico precedenti alla modifica, si desuma che i suddetti margini non siano garantiti, allora una modifica potrà ritenersi non sostanziale solo a condizione che dalle valutazioni previsionali si evinca che l'intervento proposto non comporterà incrementi strumentalmente misurabili rispetto ai valori misurati ante operam.

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL
TERRITORIO -

DETERMINAZIONE 26.11.2018, N. DPC025/392

Cava di ghiaia in località "Piano Delfico" - Comune di TERAMO. Ditta CO.GE.PA. srl con sede in Via S. Gabriele, 6 (TE) - Autorizzazione apertura cava di ghiaia. (pec: dittacogepasrl@pec.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta CO.GE.PA. srl, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via S. Gabriele, 6 Castellalto (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Piano Delfico" del Comune di TERAMO individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n.50 particelle nn.10891201-1215-1218-1199-1214-1219-1226-1269-1071-1217-1200-1220-1225 (**volume netto pari a 1.470.000 mc.**), alle seguenti norme e condizioni e, secondo le planimetrie a corredo della documentazione presentata unitamente all'istanza e relativi atti integrativi:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno, disposti ai vertici dell'area di cava assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse Estrattive del Territorio, entro 90 (novanta) giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art.4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), è stato effettuato con atto fidejussorio n.126767 della compagnia Finworld S.p.A. via Lisbona, 11 Roma, emessa a Roma in data 15.11.2017, la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrazioni Solide. Trascorso infruttuosamente il termine autorizzativo suddetto, si intende adottato, a termini dell'art.29 della L.R. n.54/1983 e s.m.i.,

l'intervento di ripristino ambientale dell'area sottoposta ad attività estrattiva secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento e le relative prescrizioni imposte.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. *I lavori di coltivazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme relative all'estrazione mineraria, della tutela dell'ambiente e nel rispetto del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativamente al contenimento delle emissioni di polveri in atmosfera;*
2. *Come indicato nelle prescrizioni del Comitato VIA e BB.AA. il transito dei mezzi per il trasporto dei materiali è interdetto per Piazza Garibaldi di Teramo e l'attività estrattiva è esclusa per una fascia di 10 metri dai limiti demaniali dei corsi d'acqua. A tale riguardo i profili devono essere adeguatamente raccordati con pendenze che non possono e non devono superare il 30%;*
3. *Il perimetro dell'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere mantenuto ad almeno 20 metri dalla base della scarpata stradale. I relativi limiti, individuati su planimetria catastale, devono essere materializzati in loco;*
4. *Si dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione delle polveri in atmosfera durante le movimentazioni;*
5. *L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;*
6. *La Ditta deve procedere ad effettuare il rimboschimento compensativo nel rispetto, sia degli elaborati progettuali che del contenuto della nota Prot. n. 7166 Pos. IV-2-3/42, del 12.06.2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Teramo, che esperirà il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori al suddetto rimboschimento compensativo, ai sensi della L.R. N.3 del 04.01.2014;*
7. *L'espianto ed il reimpianto delle piante di olivi, ubicati all'interno dell'area di cava, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota Prot. n. RA/94647 del 02.05.2011, della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca, ai sensi della L.R. n.6 art. 4 del 20.05.2008 e s.m.i.;*
8. *Il materiale terroso, proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area, sottoposta ad attività estrattiva, e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di ripristino;*
9. *Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;*
10. *La Ditta deve condurre I lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza ed iniziare la coltivazione del Lotto successivo solo dopo aver ripristinato il Lotto precedente;*
11. *La ditta verificherà annualmente, e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica devono essere comunicate a questo Servizio ed al Comune con almeno 15 giorni di preavviso, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore e trasmesse agli Enti citati.*
12. *L'avvenuto ripristino dell'area di cava deve essere accertata con collaudo finale di chiusura dei lavori e con idonea relazione periziata e asseverata, a firma della ditta e direttore dei lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, il rappresentante del Comune e del Servizio Regionale Attività Estrattive;*
13. *La durata dell'attività di coltivazione e ripristino è fissata in **anni 10 (dieci)** con una volumetria di materiale utile estraibile pari a **1.470.000 mc.**;*

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 Aprile di ogni anno, e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente.

Art. 8

La quantità di materiale inerte estraibile annualmente è di mc. 147.000 pari a complessivi mc. 1.470.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:

- a. al Comando Carabinieri Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
- b. all'Amministrazione Comunale di Teramo;

Art. 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 04.12.2018, N. DPC025/408

Legge 23 agosto 2004 n. 239 - Deposito commerciale di oli minerali sito nel Comune di Città S. Angelo (PE) Ditta esercente: ROYAL LUBE LUBRIFICANTI DI GRELLA MARCO - Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere** atto della sopra citata relazione istruttoria n. 99 del 28/11/2018, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** la ditta Royal Lube Lubrificanti di Grella Marco C.F. 01306390681 con sede legale in Spoltore (PE) via Tratturo n. 27, all'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali ubicato in Città S. Angelo (PE), Strada Provinciale Lungofino n. 187 presso il Centro Commerciale "Ibisco", e costituito da:
mc. 50,00 di olio lubrificante in confezioni;
3. **di precisare** che la Ditta Royal Lube Lubrificanti di Grella Marco sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
4. **di disporre** la notifica del presente provvedimento alla ditta Royal Lube Lubrificanti di Grella Marco nei modi consentiti dalla Legge, la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, all'Ufficio di Pescara dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Comune di Città S. Angelo (PE) per quanto di competenza e la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. **Avverso** il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 13.12.2018, N. DPC025/431

POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" - Precisazione sul termine di ammissibilità delle spese.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- La legge regionale n.77/99 e s.m.i.;
- La D.G.R. n.622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR;
- La D.G.R. n.723 del 9.09.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015)5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- La D.G.R. n.22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive integrazioni;
- La determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- La determina N. DPA/162 del 08.05.2017 di aggiornamento delle Strutture Regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- La D.G.R. n.395 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato il S.IGE.CO. Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- La D.G.R. n. 130 dell'11 agosto 2017, con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- La D.G.R. n.832 dell'11/12/2016 avente ad oggetto: "POR-FESR Abruzzo 2014-20120 Asse IV – Azione 4.1.1 **Approvazione Linee di indirizzo** per l'emanazione del bando pubblico destinato alla promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche";
- La determinazione n. DPC025/50 del 14 marzo 2017 avente ad oggetto "POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse IV - Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi

energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" – **Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno;**

- La determinazione n. DPC025/166 del 31.08.2017 avente ad oggetto "Nomina Commissione di valutazione dell'Avviso pubblico per l'Azione 4.1.1: Avviso Pubblico per il sostegno alla "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:";
- La determinazione n. DPC025/255 del 23.11.2017 con la quale, a conclusione dei lavori posti in essere dalla suddetta commissione di valutazione, è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo;
- La suddetta graduatoria è stata pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo ed è stata notificata ai comuni utilmente posizionati per l'ottenimento del contributo;
- La D.G.R. n.847 del 28.12.2017 con la quale è stata approvata la convenzione standard da far sottoscrivere ai comuni che hanno ottenuto il finanziamento dei progetti;

EVIDENZIATO che:

- La predetta graduatoria è stata oggetto di rettifica con la determinazione n. DPC025/24 del 19.01.2018 a seguito di segnalazioni di alcuni Comuni che sono stati utilmente reinseriti ed ammessi a contributo;
- Con determinazione n.348 del 23.10.2018 è stata ulteriormente rettificata per l'inserimento del Comune di San Giovanni Teatino su richiesta del TAR Abruzzo che in attesa del giudizio di merito, con sentenza n. 44/2018 ha stabilito l'ammissione con riserva in graduatoria;
- La citata convenzione sottoscritta dalle parti riporta all'art.7 "**Tempistiche per la realizzazione dell'iniziativa**" al punto 1. *L'iniziativa finanziata deve concludersi secondo il termine indicato nel progetto e comunque non oltre il 30/10/2018 per esigenze di rendicontazione. Per iniziative concluse sono da intendersi quelle materialmente completate o pienamente realizzate e collaudate, per le quali tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari ed è altresì stata trasmessa la relativa rendicontazione finale, come stabilito all'art. 9 "Durata e termini di realizzazione dell'intervento" dell'Avviso pubblico;*
- Per regole dettate dalla normativa l'F24, relativo al pagamento dello split-payment dell'IVA delle fatture relative all'iniziativa e delle ritenute erariali applicate ai pagamenti dei professionisti e RUP, può essere disposto entro il 16 del mese successivo liquidando l'IVA di tutte le fatture di cui è divenuta esigibile nel mese precedente;
- Per i ritardi nell'accredito dei fondi dalla Regione Abruzzo in favore dei Comuni si sono verificati dei ritardi nei pagamenti delle spese sostenute dai beneficiari;
- I tempi dettati dalla convenzione ed imposti dal Programma sono stati molto stringenti e limitati.

RITENUTO quindi necessario dover stabilire e precisare che:

- Il termine per l'ultimazione delle iniziative stabilito nella citata convenzione rimane il **31.10.2018**;
- Il termine di validità ed ammissibilità delle spese sostenute oltre la predetta data, per le motivazioni sopra riportate, è fissato al **31.12.2018**, in quanto per il rispetto di questa tempistica non sono stati attribuiti specifici punteggi utili per la formazione della graduatoria di merito;

PRECISATO che l'accoglimento delle spese sostenute oltre il 31.10.2018, come sopra specificato, è dovuto solo al fine di ammettere tutte le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione dell'iniziativa proposta;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di stabilire** e precisare che, fermo restando il rispetto dei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, eventualmente prorogati da questo Servizio, per i quali sono stati attribuiti specifici

punteggi in graduatoria, le spese sostenute dai comuni beneficiari del contributo in oggetto sono ritenute ammissibili se sostenute entro il termine del **31.12.2018**;

2. **di pubblicare** il presente atto sul BURAT e sul sito web regionale;
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPC025/439

Deposito industriale di oli minerali sito nel Comune di Ancarano (TE) - Ditta: ITALPANNELLI S.r.l. - Ancarano (TE) - Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **di prendere atto** della sopra citata relazione istruttoria n. 102 del 12/12/2018 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** la ditta ITALPANNELLI S.r.l. con sede in Ancarano (TE) Strada Provinciale Bonifica del Tronto Km 13+500 (c.f. e p. iva 00790200679) ad esercire in via provvisoria, in attesa del collaudo, un deposito di oli minerali ad uso industriale sito nel Comune di Ancarano (TE) in strada Provinciale Bonifica del Tronto al Km 13+500, costituito da:
n. 2 serbatoi metallici interrati da mc. 50 cadauno contenenti metal pentano;
n. 2 serbatoi metallici interrati da mc 50 cadauno contenenti pentano denaturato.
e alle seguenti condizioni:
 - "Non appena ultimati i lavori, la ditta Italpannelli S.r.l. dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a "REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali con causale oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E.
 - In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.
 - La ditta non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall'apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
 - Qualora la ditta non presenti istanza di collaudo nel periodo di esercizio provvisorio, il presente provvedimento si intende decaduto".
3. **di dare atto** che:
 - Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
 - In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
 - Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
4. **la ditta** Italpannelli S.r.l. è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
5. **di disporre** la notifica della presente determinazione alla Italpannelli S.r.l. nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comune di Ancarano (TE), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, per quanto di competenza.

6. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell'Amministrazione trasparente, "Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Isis Flacco

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.10.2018, N.DPC026/285

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR n. 764 del 22/11/2016 - DGR. n. 402 del 25.06.2016 - DGR. n. 693 del 05.11.2016 Programmazione complessiva delle risorse del Programma "Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud" Settore prioritario "Ambiente", per un importo complessivo di 12 mil/Eu, relativa a siti di discariche pubbliche dismesse interessate dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215 e da siti di discariche pubbliche dismesse da bonificare ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D. gs. 152/06 e s.m.i, e da chiudere definitivamente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. individuati secondo criteri di priorità derivanti da dissesti idrogeologici e rilevanti criticità ambientali che richiedono interventi urgenti ed indifferibili. Discarica pubblica dismessa in località "Cda Capocroce", in agro del Comune di Vacri (CH), codice ARTA CH225201- Intervento in Priorità 2. Approvazione Progetto di bonifica/MISP.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **di approvare** ai sensi del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo relativo alla bonifica/messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa, ubicata in località "Cda Capocroce", in agro del **Comune** di Vacri (CH), di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i., inviato al SGR dal Comune di Vacri, con nota prot.n. 1339 del 10/04/2013, costituito dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:
 - ALL. A - Relazione Tecnica Generale;
 - ALL. B - Relazione Specialistica;
 - ALL. C - Relazione Geologica;
 - ALL. D - Studio di Fattibilità Ambientale;
 - ALL. E - Relazione sulle Soluzioni Tecnologiche Valutate;
 - ALL. F - Computo Volumi e Superfici;
 - ALL. G - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici;
 - ALL. H - Aggiornamento del Documento contenente le Prime Indicazioni e Disposizione per il PSC;
 - ALL. I - Analisi Prezzi;
 - ALL. L - Elenco Prezzi Unitari,
 - ALL. M - Computo Metrico Estimativo,
 - ALL. N - Quadro Economico;
 - ALL. O - Piano di Monitoraggio;
 - ALL. P - Elenco Elaborati;e dalle seguenti tavole (Elaborati Grafici):
 - TAV. 1 - Inquadramento Territoriali e Vincoli;
 - TAV. 2 - Documentazione Fotografica,
 - TAV. 3 - Stato di Fatto (Rilievo e sezioni longitudinali);
 - TAV. 4 - Stato di Fatto (Rilievo e sezioni trasversali);
 - TAV. 5 - Progetto (Planimetria generale e sezione tipo);
 - TAV. 6 - Progetto (Regimazione delle acque e ambientale);per un costo complessivo dell'intervento pari a € 480.000,00 (Q.E. datato aprile 2013);

nonché la documentazione integrativa presentata dal Comune di Vacri con nota prot.n. 1926 del 04/06/2013, costituita dai seguenti elaborati:

- Nota esplicativa (ad integrazione);
 - ALL. A - Relazione tecnica generale (a sostituzione);
 - ALL. O - Piano di monitoraggio e controllo (a sostituzione);
 - TAV. 5 - Planimetria generale e sezione tipo (a sostituzione);
2. **di precisare** che l'intervento di che trattasi trova capienza sul capitolo di spesa n. 500.6/S - Pdc 2.03.01.02.003 - denominato: Patto per il Sud Masterplan - adeguamento delle discariche pubbliche dismesse oggetto di procedura di infrazione comunitaria;
 3. **di fare salvi** eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti a terzi;
 4. **di stabilire** che per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione, è fatto rinvio al D.Lgs.152/06 e s.m.i., fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi;
 5. **di riservarsi** con successivi provvedimenti, l'approvazione degli atti tecnico-amministrativi di competenza riferiti all'attuazione delle attività e degli interventi finalizzati all'adeguamento e chiusura del sito di discarica connessi con Delibera 10 agosto 2016 n. 25 e s.m.i., in premessa richiamato;
 6. **di prescrivere** al Comune di Vacri:
 - a. la trasmissione al SGR in originale, entro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento, comunque prima dell'inizio dei lavori, della polizza fideiussoria per gli adempimenti concernenti la post-chiusura della discarica pubblica dismessa, adeguata alla DGR n. 254/2016;
 - b. l'attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all'Allegato 2 al D.lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di evitare rischi per l'ambiente circostante il sito di discarica;
 - c. che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l'area è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
 - d. che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 7. **di riservarsi** l'eventuale rideterminazione dei costi di progettazione in sede di verifica di ammissibilità delle voci del Q.E. proposto, rispetto alla linea di finanziamento su cui ricade l'intervento "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 (Circolare n. 1-2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno)" e del regolamento del fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016;
 8. **di ribadire** che il Comune è titolare del sito di discarica pubblica dismessa e responsabile delle attività ed interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/03 e s.m.i. ed in particolare ai sensi dell'art. 12 dello stesso, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (TUA) - in particolare la Parte Seconda (AIA — VANIA) e, ricorrendo il caso specifico, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (MISP/Bonifica) e dell'art. 6, co. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
 9. **di sollecitare** le Autorità competenti all'adozione di ogni utile azione e/o provvedimento al fine di garantire la completa attuazione degli interventi di bonifica/MISP, in attuazione delle disposizioni previste dal Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 10. **di stabilire** che il presente provvedimento ha validità per un periodo pari ad anni IO (dieci) dalla notifica dello stesso;
 11. **di redigere** il presente atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, al Comune di Vacri (CH);
 12. **di inviare** il presente atto al Presidente Vicario della Giunta regionale, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, al Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, al Servizio regionale della Programmazione competente per la gestione del programma "Masterplan — Patto per i/ Sud",

all'ARTA Abruzzo - Direzione Generale, all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, alla Provincia di Chieti ed alla ASL2 di Lanciano-Vasto-Chieti;

13. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let- B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 20.11.2018, N. DPC026/303

Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati" - DGR n. 1034/2015. Discarica pubblica dismessa in località "Reperduso", in agro del Comune di Campotosto (AQ). CUP B46J14001030006. Liquidazione IV° e V° acconto in favore del Comune di Campotosto (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che il progetto di investimento pubblico è identificato dal Codice Unico di Progetto: **CUP B46J14001030006**;
2. **di liquidare** in favore del Comune di Campotosto (AQ), quale soggetto attuatore del progetto dinanzi individuato, il IV° e V° acconto del contributo regionale, per un importo di **€ 52.519,26** del contributo regionale, (pari al 40% dell'importo definitivo post gara **€ 131.298,15**) e fatto salvo eventuali conguagli in sede di liquidazione del saldo;
3. **di imputare** l'importo complessivo di **€ 52.519,26** sul capitolo **292200 (PdC 01.03.01.02.000)** del bilancio regionale (impegno n. 856/2017 assunto con DPC026/101 del 01.06.2017) del corrente esercizio finanziario (**PdC 01.03.01.02.000**), che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Campotosto (AQ) per l'importo complessivo di **€ 52.519,26**, mediante versamento sul conto n. **0304250** della Tesoreria Provinciale dello Stato cod. **401**, sul capitolo **292200 - (PdC 01.03.01.02.000)**;
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria di trasmettere allo scrivente SGR la quietanza relativa al pagamento disposto con il presente atto, necessarie ai fini della rendicontazione della spesa;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
 - al Comune di Campotosto (AQ);
 - al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;
8. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e della circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48-bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 07.12.2018, N. DPC026/328

Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati. DGR 464/2016. Discarica pubblica dismessa nel Comune Celenza sul Trigno (CH), codice ARTA VS220005. CUP H69G11000210002. Liquidazione III° acconto in favore del Comune Celenza sul Trigno (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che il progetto di investimento pubblico approvato con D.D. n. DPC/DA21/30 del 04/03/2015, è identificato dal Codice Unico di Progetto: **CUP H69G11000210002**;
2. **di liquidare** in favore del Comune di Celenza sul Trigno (CH), soggetto attuatore del progetto d'anzì individuato, la somma di **€ 203.918,30**;
3. **di imputare** l'importo complessivo di **€ 203.918,30** sul capitolo **292200 (PdC 01.03.01.02.000)** del bilancio regionale (impegno n. 856/2017 assunto con DPC026/101 del 1.06.2017) del corrente esercizio finanziario (**PdC 01.03.01.02.000**), che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Celenza sul Trigno (CH) per l'importo complessivo di **€ 203.918,30**, mediante versamento sul conto n. **0304159** della Tesoreria Provinciale dello Stato cod. **400**, sul capitolo **292200 - (PdC 01.03.01.02.000)**;
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria di trasmettere allo scrivente SGR la quietanza relativa al pagamento disposto con il presente atto, necessarie ai fini della rendicontazione della spesa;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
 - al Comune di Comune di Celenza sul Trigno (CH);
 - al Commissario straordinario;
 - al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;
8. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e della circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48-bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DETERMINAZIONE 19.12.2018, N. DPC026/348

D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, co. 15 - DGR n. 450 del 12/07/2016 - Rinnovo autorizzazione in via definitiva per l'esercizio di un impianto mobile.

GESTORE: **D.I.S. Project S.r.l.** .

CODICE FISCALE: 01497580678;

ISCRIZIONE CCIAA 01497580678 - numero REA TE-129182;

SEDE LEGALE: via Grecia, snc - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);

IMPIANTO MOBILE: Macchina: "Cams S.r.l." - Marca: "Cams S.r.l." - Modello: "UTS 60.15" - Matricola: "S/N: 07/2078" costituito da fresa tritratrice (FTR1500 MC-HD - CAM S.r.l. - S/N: T.017.07), separatore magnetico a nastro (serie SMR 20-75E - Magnetica Torri S.r.l. - S/N: N.022.07) e trasportatore a nastro (TNU - CAMS S.r.l. - 06,6361);

OPERAZIONI: R5 (Allegato C alla Parte Quarta dei D.lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi;

POTENZIALITÀ': capacità massima pari a **180 t/h** e potenzialità totale massima **30.000 t/a**.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di autorizzare** in via definitiva, ai sensi del Part. 208, comma 15 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i., la Ditta D.I.S. Project S.r.l., via Grecia, snc - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio dell'impianto mobile Macchina: "Cams S.r.l." - Marca: "Cams S.r.l." - Modello: "UTS 60.15" - Matricola: "S/N: 07/2078" costituito da fresa tritratrice (FTR1500 MC-HD - CAM S.r.l. - S/N: T.017.07), separatore magnetico a nastro (serie SMR 20-75E - Magnetica Torri S.r.l. - S/N: N.022.07) e trasportatore a nastro (TNU - CAMS S.r.l. - 06,6361) come da Allegato A *{parte integrante e sostanziale del presente provvedimento}*, per operazioni R5 di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate alla produzione di aggregati riciclati (punti 7.1.3, 7.4.3, 7.6.3, 7.11.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005, con potenzialità massima di trattamento pari a **180 t/h** e complessiva pari a **30.000 t/a**;
2. **di stabilire** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **anni dieci** dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
3. **di stabilire** che l'esercizio dell'impianto mobile indicato di cui al *punto 1)* deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1 per lo svolgimento della singole campagne di attività, la Ditta alla Ditta D.I.S. Project S.r.l. dovrà ottemperare a quanto previsto dal comma 15 dell'art. 208 de! D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D G R n 450/2016;
 - 3.2 i rifiuti in ingresso all'impianto, così come indicato dalla ditta, dovranno essere costituiti da rifiuti inerti e da C&D non pericolosi (punti 7.1.3, 7.4.3, 7.6.3, 7.11.3del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) ed i codici CER oggetto di autorizzazione sono i seguenti:

Codici CER	Definizione	Attività di recupero	Quantità max
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10	R5 (punto 7.1.3 del DM 5 Febbraio 1998 e s.m.i.)	30.000 ton/anno
17 01 01	Cemento		
17 01 02	Mattoni		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
10 12 03	Polveri e particolato	R5 (punto 7.4.3 del DM 5 Febbraio 1998 e s.m.i.)	
10 12 06	Stampi di scarto		
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5 (lettera c), punto 7.6.3 del DM 5 Febbraio 1998 e s.m.i.)	
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5 (lettera c), punto 7.11.3 del DM 5 Febbraio 1998 e s.m.i.)	

- 3.3 gli aggregati riciclati, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato C della **Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005**, per poter essere immessi sul mercato, commercializzati ed impiegati come prodotti da costruzione, dovranno essere qualificati mediante la marcatura CE secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 305/2011, da tutte le pertinenti norme europee armonizzate relative agli aggregati, sia naturali che riciclati, nonché dal D.lgs. n.106 del 16.06.2017 (*parere Consiglio dei LL.PP: Sei. 1 prot.n. 40/2017 del 19/10/2017*);
- 3.4 nel caso di utilizzo dell'aggregato riciclato per recuperi ambientali (Allegato C 4), il contenuto dei contaminanti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (*cf. ad es. O.P.CM. 4014 del 2012*);
- 3.5 di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto, dettate dall'ARTA - Dipartimento provinciale di Teramo, con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 5149/BT/GR del 06/06/08:
- i rifiuti sopra elencati, prima del trattamento, qualora sia necessario, dovranno essere sottoposti ad una cernita manuale per l'eliminazione di eventuali frazioni indesiderate;
 - le materie prime seconde e/o i prodotti ottenuti dovranno avere caratteristiche conformi alle specifiche tecniche previste nell'Allegato 1, Suballegato I del D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i., per ogni tipologia di rifiuto trattato;
 - il sito, adibito a trattamento, recupero e stoccaggio dei rifiuti sopra elencati, deve possedere un'adeguata superficie impermeabilizzata, un efficiente sistema di raccolta delle acque meteoriche e un idoneo sistema di aspersione idrica per limitare la dispersione delle emissioni polverulente;
 - Come previsto al comma 15, art. 208 del D.Lgs 152/06 la Ditta, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione territorialmente competente, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.

- 3.6 In riferimento alle singole campagne di attività la ditta dovrà inoltre osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire in apposite aree ben separate tra loro (per tipologia CER) in modo da non generare miscelazione;
 - tutte le aree destinate a contenere rifiuti e quelle dei materiali prodotti dovranno contenere apposita cartellonistica riportante il codice CER e/o la descrizione (tipologia del rifiuto prodotto e del materiale recuperato);
 - i rifiuti prodotti dovranno essere depositati temporaneamente e conferiti a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento;
 - specificare le modalità di campionamento ed analisi della materie prime seconde prodotte;
 - procedere se necessario ad espletare le procedure ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di valutazione ambientale. A tal proposito si precisa che ai sensi della DGR n. 450/2016 la procedura di VIA, nel caso sia dovuta, viene differita in occasione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività;
 - a conclusione delle singole campagne di attività con l'impianto mobile, la Ditta dovrà presentare agli Enti di competenza, una relazione tecnica conclusiva;
4. **di stabilire** che la presente autorizzazione riguarda le operazioni **R5** di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti inerti e da C&D non pericolosi, finalizzate ad attività di recupero di cui ai punti 7.1.3, 7.4.3, 7.6.3, 7.11.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con caratteristiche conformi all'Allegato C della **Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15/07/2005**, con potenzialità massima di trattamento pari a **180 t/h** e complessiva di **30.000 t/a**;
5. **di stabilire** che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività da comunicare al SGR ai sensi della DGR n. 450 del 12.07.2016:
- a. devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;
 - b. almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve comunicare a mezzo pec alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione, tramite pec, al Comune, all'ARTA ed alla Azienda ASL, competenti per territorio;
 - c. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine all'esercizio dell'impianto, da parte della Provincia, dell'ARTA, dell'Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - d. l'effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale; qualora la stessa sia ritenuta necessaria;
6. **di stabilire** inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a. il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
 - b. l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto



- delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c. per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2002, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*
 - d. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell'esercizio dell'impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
 - e. deve essere dimostrata l'attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
 - f. nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà' essere preventivamente acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - g. per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all'Autorità competente l'impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
 - h. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
 - i. in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'ARTA ed all'Azienda ASL, competenti territorialmente;
 - j. tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
 - k. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;
7. **di stabilire** altresì, che:
- a. la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b. la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
 - c. si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.D. n. DPC026/75 dell' 11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell' 11/10/2010;
 - d. è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
 - e. in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
 - f. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;


8. **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9. **di prescrivere** che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia dell'impianto da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. **di fare salvi** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;
12. **di stabilire** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
13. **di disporre** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Distretto di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14. **di redigere** presente provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
15. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.),

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

Segue Allegato

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI		REGIONE ABRUZZO	
		PROVINCIA DI TERAMO	
PROCEDIMENTO:			
Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Regionale n. DN3/272 del 02.10.2008 (Vollurata con Determina DPC026/16 del 24.01.2017) per l'esercizio dell'impianto mobile Marca "Cams s.r.l." Modello "UTS 60.15" Matricola "07/2078", da impiegare per lo svolgimento delle campagne di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi da C & D (Op. R5 dell' Allegato C parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi) ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/2006 e smi.			
PROGETTO PRELIMINARE			
Elaborato grafico: impianto mobile		TAVOLA: AL4.4	SCALE: VARIE
		DATA: Mar 2018	
LOGO PROGETTAZIONE		LOGO PROPONENTE	
			
I PROGETTISTI:		IL PROPONENTE:	
E.C.E. srl Via Primo Maggio 15/1/53 63078 - Spinetoli (AP)		D.P.S. Project srl Via Grecia, snc 64026 - Roseto degli Abruzzi (TE)	
REV.	DATA	PROTOCOLLO INTRINSECO	OGGETTO DELLA REVISIONE
00	Mar 2018	AL4.4	PRIMA EMISSIONE
			VERIFICATO
			ACQUISTO
			APPROVATO



Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code**IMPRONTA DOC** 293EEF55C46D6B866850A944F9D0D1E67427AB2EE272978974AEFA09409E6C11**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/348
Data determina 19/12/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>**IDENTIFICATIVO** RA28MRB-9600**PASSWORD** s8e1h**DATA SCADENZA** 19-12-2019

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E
UNIVERSITA'
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 23.11.2018, N. DPG007/234

CO.T.IR. - Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue - di San Salvo (CH). Tribunale di Vasto - R.G. 425/2017 Ordinanza del 1/02/2018. Iscrizione, con riserva, dei ricorrenti negli elenchi di disponibilità di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- la Legge Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 76 recante "Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, contenente "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"), all'articolo 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo e che ai sensi dell'art.18 le Regioni, allo scopo di costruire percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, costituiscono uffici territoriali denominati centri per l'impiego;
- la Legge Regione Abruzzo 20 ottobre 2015 n. 32 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 e ss.mm.ii.";
- l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n.205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020", che stabilisce che, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs.150/2015, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs.14 settembre 2015, n.150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego ;
- l'art.1, comma 795 , L.205/2017 che stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 29 giugno 2018, allo scopo di completare il passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) è stato disposto, a far data dal 1° luglio 2018, il trasferimento alla Regione Abruzzo del personale dei centri per l'impiego;

VISTI:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. ed in particolare:
 - l'art. 33 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" che individua le modalità con cui le Pubbliche amministrazioni collocano in disponibilità i propri dipendenti ai quali viene

corrisposto un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;

- l'art. 34 "Gestione del personale in disponibilità" che prevede:
 - al comma 1) che *"Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro"*;
 - al comma 3) che per le amministrazioni diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali, *"l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#) e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2"*;
 - al comma 3-bis che *"gli elenchi del personale in disponibilità sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti"*;
 - al comma 6) che *"Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo [39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente."*;
- l'art. 34-bis "Gestione in materia di mobilità del personale" che prevede ai commi 1) e 2) che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34"*;

DATO ATTO che

- con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da n. 14 dipendenti del CO.T.IR. – Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue – di Vasto (CH) nel procedimento iscritto al n. 425/2017 il Tribunale di Vasto, con ordinanza resa nell'udienza del 1/02/2018, ha accolto il ricorso, dichiarando *"l'applicazione in favore dei reclamanti del CCNL Regioni e Enti Locali, e, per l'effetto, inibisce al CO.T.IR. l'adozione di provvedimenti gestionali in materia di personale non conformi al contratto citato e al D. Lgs 165/2001 ed intima allo stesso di attivare tutte le procedure ivi previste"*;
- il predetto CO.T.IR. con comunicazione, a mezzo PEC, trasmessa a questo Dipartimento in data 21/03/2018, e successivamente confermata in data 22/05/2018, comunicava l'avvio della procedura di eccedenza del personale ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs 165/2001, allegando contestualmente l'elenco del personale eccedentario;
- questo Servizio, con specifiche note sull'argomento e più precisamente prot. n. 0239811/18 del 30/08/2018, n. 0265961 del 27/09/2018 e n. 0277379 del 9/10/2018 richiedeva chiarimenti

alla stessa società CO.T.IR. allo scopo di verificare la correttezza e la rispondenza della procedura posta in essere alla vigente normativa in materia nonché un parere di merito all'Avvocatura Regionale per accertare, sia in termini processuali che di diritto sostanziale, la sussistenza delle condizioni per procedere all'adozione del provvedimento dirigenziale di iscrizione negli elenchi di disponibilità del personale interessato;

- l'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 27651 del 4/09/2018, acquisita agli atti di questo Servizio in pari data, formulava il proprio parere di merito sull'argomento, ritenendo, da ultimo che *"l'ordinanza in commento non genera – né lo potrebbe – obblighi esecutivi e/o latu sensu conformativi a carico della Regione Abruzzo. In tal guisa, disporre per l'iscrizione dei dipendenti CO.T.IR. negli elenchi di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis D. leg.vo n. 165/2001 potrebbe rivelarsi determinazione ultronea e contraddittoria rispetto alle scelte generali e primarie intraprese (e sinora non smentite) da Essa Regione in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, nonché alle linee guida vigenti in materia"*;
- in data 11/07/2018 la società CO.T.IR. e le rappresentanze sindacali sottoscrivevano un accordo per dare attuazione, nei riguardi dei dipendenti interessati, alle tabelle di equiparazione ed armonizzazione contrattuale previste dalla vigente disciplina in materia, convenendo circa l'inserimento dei dipendenti medesimi nella piattaforma IPA attivata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in occasione dell'incontro del 31/10/2018, regolarmente convocato con nota prot. n. RA/0296775/18/DPG007 del 26/10/2018, lo scrivente Dirigente invitava i Commissari liquidatori del CO.T.IR. ad attivare nel modo corretto tutte le procedure previste dal D. Lgs 165/2001, come d'altro canto richiamato nell'ordinanza del Tribunale di Vasto del 1/02/2018, facendo tenere, nello specifico:
 1. Verbale di accordo sindacale sulla eccedenza di personale;
 2. Data del collocamento in disponibilità del personale CO.T.IR. interessato;

DATO ATTO che in data 31/10/2018 è stato acquisito agli atti di questo Servizio verbale di accordo sindacale sottoscritto nella stessa predetta data con il quale le parti coinvolte – società e rappresentanze sindacali – hanno convenuto circa il collocamento in disponibilità del personale CO.T.IR. a decorrere dal 31/10/2018, allegando contestualmente l'elenco dei lavoratori interessati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici nonché della rispettiva Categoria professionale ed economica di appartenenza;

ATTESO che

- a seguito di espressa richiesta di questo Servizio formalizzata con nota prot. n. RA/3108417/18/DPG007 del 9/11/2018, Soc. CO.T.IR. in liquidazione e Organizzazioni Sindacali in data 12/11/2018 hanno precisato il profilo professionale di riferimento di ciascun lavoratore mediante formula contrassegnata con asterisco nella colonna "Mansioni" dell'allegato documento riepilogativo;
- Che a seguito di successiva richiesta prot. n. RA/322525/18/DPG007 del 20/11/2018 le parti interessate hanno provveduto a rettificare, con comunicazione in data 22/11/2018, acquisita gli atti in data 23/11/2018, la Categoria di appartenenza e la Posizione economica di uno dei dipendenti CO.T.IR. in elenco;

CONSIDERATO inoltre che, vista la complessità della vicenda di che trattasi, è stato altresì ritenuto opportuno avanzare al Dipartimento della Funzione Pubblica una specifica richiesta di parere (nota prot. n. RA/0277379/18/DPG007 del 9/10/2018) per acquisire l'autorevole orientamento dell'Amministrazione in ordine alla possibilità di iscrizione, con riserva, del personale de quo negli elenchi di disponibilità di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001;

VERIFICATO che allo stato non è stato acquisito alcun riscontro di merito da parte della citata Amministrazione ma che s'impone, stante l'esecutività dell'ordinanza resa dal Tribunale di Vasto, di procedere a dare esecuzione al menzionato provvedimento giudiziale;

ATTESO che l'Avvocatura Regionale, nell'interesse di Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Aran ha instaurato presso il Tribunale di Vasto uno specifico giudizio di merito, rubricato al n. R.G. 221/2018, sulla questione in discussione;

RITENUTO, dunque, allo stato, per tutte le motivazioni innanzi indicate, di procedere, senza indugio, all'iscrizione, con riserva all'esito del procedimento giudiziale pendente presso il Tribunale di Vasto (R.G. n. 221/2018), negli elenchi di disponibilità di questa Regione Abruzzo di n. 14 dipendenti collocati in disponibilità dalla soc. CO.T.IR. di Vasto, compresi negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per tutta la durata di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 33, comma 8, del D.lgs. 165/2001 o comunque fino alla loro ricollocazione presso altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 34bis del D.lgs. 165/2001 medesimo;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di procedere** all'iscrizione, con riserva all'esito del procedimento giudiziale pendente presso il Tribunale di Vasto (R.G. n. 221/2018), negli elenchi di disponibilità di questa Regione Abruzzo di complessivi numero 14 lavoratori collocati in disponibilità dalla soc. CO.T.IR. di Vasto, contenuti negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per tutta la durata di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 33, comma 8, del D.lgs. 165/2001 o comunque fino alla loro ricollocazione presso altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 stesso, a decorrere dal 31/10/2018;
2. **di dare atto** che il profilo professionale di riferimento di ciascun dipendente CO.T.IR è quello risultante mediante formula contrassegnata con asterisco nella colonna "Mansioni" dell'allegato documento riepilogativo;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
4. **di procedere** contestualmente a comunicare l'elenco dei lavoratori in questione ai Centri per l'Impiego territorialmente competenti, anche in vista di occasioni per la riqualificazione professionale e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale medesimo;
5. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis

Segue Allegato

ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI COLLOCATI IN DISPONIBILITA' SECONDO LE PROCEDURE DEL D. LGS 165/2001

DENOMINAZIONE AZIENDALE **COTIR in liquidazione**

SEDE LEGALE Vasto SS 16 Nord 240 cap 66054 città Vasto

UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA (sele) Vasto SS 16 Nord 240

COMUNICAZIONE DI CUI AGLI ART. 33, 34 e 34 BIS D. LGS 165/2001

Codice fiscale	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di residenza (indirizzo, tel. Ec...)	Data assunzione	Collocamento in disponibilità Rapporto di lavoro	Categoria	Pos. Economico	Mansioni
DTUM1N73C57D 209F	DI TULLIO MARILENA	17/03/1973	Vasto, via Sandro Pertini 3476647422, mun.legn.ditullio@cal 183 al. mun.legn.ditullio@cal 183 al.	01/08/2000 OL	31-10-2018	DI-	DI-	<p>Exi locali</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>profilo:</i> - <i>Assistore direttivo amministrativo;</i> - <i>Assistore direttivo economico;</i> - <i>Assistente contabile;</i> - <i>Assistore direttivo tecnico;</i> - <i>Categoria inferiore C</i> <p>profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Assistore amministrativo;</i> - <i>Assistore amministrativo contabile;</i> - <i>Assistore tecnico e geometrico;</i> <p>Regione</p> <p>Il profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Funzionario Amministrativo *</i> - <i>Funzionario Tecnico;</i> - <i>Funzionario esperto;</i> - <i>Categoria inferiore C</i> <p>profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Assistore amministrativo;</i> - <i>Assistore Tecnico</i>

DP/LLMC63A/ISA 080Y	DI EL VIO NICOLINO	PAOLO	15/01/1963	Castelgontone CH, c.da Mandile 23 3487725922 elviodi@paolo.org/virgili e.l. elviodi@paolo.org/pscc.it	02/01/1995 31-10-2018	D1 D4	Enti locali D profilo : -Istruttore direttivo - amministrativo, -Istruttore direttivo tecnico, -Istruttore amministrativo, -Istruttore tecnico Agronomo Regione D profilo : -Funzionario Amministrativo * -Funzionario Tecnico -Funzionario esperto, -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico Categoria Inferiore C Profilo : -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico
FC/MGNI64TT/6E 443W	FICONDO GIOVANNI	SACRI	16/12/1964	Sacri , via Piana santa maria 46 3493955301 ficondogi@libero.it ficondo@comunicazione e.l.	02/01/1995 31-10-2018	D1 D4	Enti locali D profilo : -Istruttore direttivo - amministrativo, -Istruttore direttivo tecnico, -Istruttore amministrativo, -Istruttore tecnico Agronomo Regione D profilo : -Funzionario Amministrativo -Funzionario Tecnico * -Funzionario esperto, -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico Categoria Inferiore C Profilo : -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico

VI NSMN63R56A 345G	VELLETRI SIBONA	16/02/1963	Sulmona Morrone 3397328281 simona.velletti@444 444.pesc.it simona.velletti@lib ero.it	via 3 02/01/1995	31-10-2018	D1	D4	<p>Enti locali D profilo: -Istruttore direttivo amministrativo; -Istruttore direttivo tecnico; Categoria inferiore C Profilo: -Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico Agronomo</p> <p>Regione D profilo: -Fasciario Amministrativo -Fasciario Tecnico * -Fasciario esperto. Categoria inferiore C Profilo: -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico</p>
CVTDNG91B0Z 133U	CIVITELLA DONATO ANTONIO	30/06/1969	Castel Frentano via Morge 7 3404120225 donatantonio.civite lladonato@tin.it donato.civite@agor mail.com	02/01/1995	31-10-2018	C1	C4	<p>Enti locali C Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico portu apparato Categoria inferiore B Profilo -Esecuzione servizi amministrativi -Esecuzione servizi tecnici</p> <p>Regione C profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico * Categoria inferiore B Profilo -collaboratore servizi amministrativi -collaboratore servizi tecnici</p>

33

<p>DRCMIRA69R07 15248</p>	<p>D'ERCOLE MARIO</p>	<p>07/10/1969</p>	<p>Fossacesia via Bucciantone 29, 3334746699 08726082109 martiodercole@tin.it martiodercole@post email.postevert.it</p>	<p>02/01/1995</p>	<p>31-10-2018</p>	<p>C1</p>	<p>C4</p>	<p>Enti locali C. Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico perito agregato Categoria inferiore B. Profilo -Esecutore servizi amministrativi -Esecutore servizi tecnici Regione C. profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico Categoria inferiore B. Profilo -collaboratore servizi amministrativi - collaboratore servizi tecnici</p>
<p>CVTMDR71C26E 801E</p>	<p>CIVITARESE ANDREA</p>	<p>26/03/1971</p>	<p>Casalbordino, Via Leonardo da Vinci 3 8701568826 andrea.civitarese@ip cc.it info@comuneip.it IP</p>	<p>02/01/1995</p>	<p>31-10-2018</p>	<p>C1</p>	<p>C4</p>	<p>Enti locali C. Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico perito agregato Categoria inferiore B. Profilo -Esecutore servizi amministrativi -Esecutore servizi tecnici Regione C. profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico Categoria inferiore B. Profilo -collaboratore servizi amministrativi - collaboratore servizi tecnici</p>

MMMRND75A17 E-456G	MAMMARELLA ARMANDO	17/01/1975	Larino, via Pietro Nenni 71 3474524469 mammarellaarm@comuni.it com. armando.mammarella@pec.it	01/02/2000	31-10-2018	C1	CA	<p>Enti locali</p> <p>C Profilo</p> <p>-Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico perito agrario</p> <p>Categoria inferiore</p> <p>B Profilo</p> <p>-Esecutore servizi amministrativi</p> <p>-Esecutore servizi tecnici</p> <p>Regione</p> <p>C profilo</p> <p>-Istruttore amministrativo</p> <p>-Istruttore Tecnico *</p> <p>Categoria inferiore</p> <p>B Profilo</p> <p>-collaboratore servizi amministrativi - collaboratore servizi tecnici</p>
DPRI RA76R54A 485K	DE FRANCESCO LAURA	14/03/1976	San Salvo, via Giacomino Puccini 74 3401437563 laura.defrancesco@pec.com. 991francesco.laura@pec.petrucciartefici.it	01/02/2000	31-10-2018	C1	CA	<p>Enti locali</p> <p>C Profilo</p> <p>-Istruttore amministrativo</p> <p>-Istruttore tecnico perito agrario</p> <p>Categoria inferiore</p> <p>B Profilo</p> <p>-Esecutore servizi amministrativi</p> <p>Regione</p> <p>C profilo</p> <p>-Istruttore amministrativo *</p> <p>-Istruttore tecnico</p> <p>Categoria inferiore</p> <p>B Profilo</p> <p>-collaboratore servizi amministrativi</p>

28

5

SCRIPNI 73144A 4755	SCARDAPANE DANIELA	04/07/1973	Vasto c.so Mezzini 523 B 3478151966 danielascardapane@libero.it	01/02/2000	31-10-2018	C1	C4	Enti locali C Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore tecnico Cronometri Categoria inferiore B Profilo -Esecutore servizi amministrativi Regione C Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore Tecnico Categoria inferiore B Profilo -collaboratore servizi amministrativi
MIRNSIR 73160Z 1120	MARLANI SANDRA	20/06/1975	Vasto, via Vittoria Colonna 4 3474757722 sandra.marlini@univ.it mail.com Vasto, via	01/04/2000	31-10-2018	C1	C4	Enti locali C Profilo -Istruttore amministrativo -Istruttore amministrativo ausiliario B Profilo -Esecutore servizi amministrativi Regione C Profilo -Istruttore amministrativo Categoria inferiore B Profilo -collaboratore servizi amministrativi

ROGRR176RSZ 404T	RUGGIERO ROBERTA	12/02/1976	Madonna dell'Asilo 130 3296191436 robyruggiero@yahoo c.li ruggiero.roberta@dip sc.li	01/02/2000	31-10-2018	C1	C4	Enti locali C Profilo -Istruttore amministrativo Contabile Categoria inferiore B Profilo -Esecutore servizi amministrativo Regione C profilo -Istruttore amministrativo * Categoria inferiore B Profilo -collaboratore servizi amministrativi
DPLJN65530E2 66N	DI TONINO	20/11/1965	Carpineto Sinello c.da Polcorvo 46 3392111965 diplajono@libero.it tonino.dipasto@pec. agritec.it	28/09/2002	31-10-2018	C1 P1	C4 C1 P1	Enti locali B Profilo -Esecutore servizi tecnici Regione B Profilo -collaboratore servizi tecnici *

*TRANSIZIONE PREVALENTE

COTR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
I COMISSARI LIQUIDATORI

[Handwritten signature]

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO -

DETERMINAZIONE 30.01.2019, N.DPE014/10

Ordinanza di istruttoria per la domanda di concessione di derivazione acque sotterranee mediante pozzo ad uso civile, della Ditta "Azienda Agricola Santone Massimo", nel Comune di Notaresco (Te), in località Salarotta - (Utenza - TE/D/884).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 125334 del 20.05.2014 avanzata dal Signor Santone Massimo, in qualità di titolare della Ditta "Azienda Agricola Santone Massimo" (P.I. 01500080682), con sede legale in Silvi (Te) - Via Luigi Polacchi n. 12/A, intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da un pozzo sul terreno di proprietà individuato catastalmente al foglio n. 34 - part.IIa n. 457, in località Salarotta del Comune di Notaresco (Te), nella misura di 0,8 l/s e 1500 m³/anno, ad uso civile;

PRESO ATTO che:

- con nota raccomandata prot. n. 127129 del 22.05.2014 la Provincia di Teramo ha richiesto il parere all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del T.U. 1775/33 nonché delle successive leggi intervenute a modifica, parimenti trasmessa, per opportuna conoscenza, agli ulteriori Enti interessati al procedimento amministrativo;
- con la medesima nota la Provincia di Teramo ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13 comma 3, lett.b) del Regolamento Regionale n. 3/2007;

ACCERTATO che:

- l'Autorità Concedente Regionale con nota prot. n. 153818 del 9.06.2014 ha espresso parere favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2007.
- Il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale con nota prot. n. 319447 del 16.11.2018 (rif. prot. n. 319447 del 16.11.2018) ha espresso parere favorevole alla derivazione di cui in parola, sulla scorta delle prescrizioni ivi riportate;

CONSIDERATO che in funzione della L.R. 32/2015 e successivi accordi approvati con la DGR 144/2016, le piccole derivazioni d'acqua a far data dal 1/04/2016 sono diventate di competenza della Regione Abruzzo;

VISTE le disposizioni emanate dal Regolamento Regionale approvato con Decreto P.G.R. 13/08/2007 n. 3 in materia di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca delle acque sotterranee; ed in particolare l'art. n.14;

VISTO l'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n.1775 e ss.mm.ii., recante le norme e le disposizioni sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 23.03.1983, n. 12;

VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 6 del D.M. 23.05.1991;

VISTA la L. 5.01.1994, n. 36;

VISTO il D.P.R. 18.02.1999 n. 238 recante le norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge n. 36/94, in materia di Risorse Idriche;

VISTO il D.Lgs, 152/2006 a modifica ed integrazione del T.U. 11.12.1933, n. 1775;

VISTO il Decreto Regionale n. 3 del 13.08.2007 disciplinante i procedimenti di concessione di derivazione acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

VISTO il D.Lgs, 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che la domanda acquisita al protocollo della Provincia di Teramo al n. 125334 del 20.05.2014 della Ditta "**Azienda Agricola Santone Massimo**" (P.I. 01500080682), con sede legale in Silvi (Te), Via Luigi Polacchi n. 12/A, di derivazione acque sotterranee da un pozzo in comune di Notaresco (Te), per uso civile nella misura di 1500 m³/annui per una portata minima di 0,8 l/s, **sia affissa, unitamente agli atti di progetto, all'Albo Pretorio del Comune di Notaresco, territorialmente competente ai fini della realizzazione dell'opera di che trattasi, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 4 febbraio 2019 al 5 marzo 2019;**

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata per giorni 15 (quindici) consecutivi all'Albo Pretorio della Regione Abruzzo e depositata durante il medesimo periodo presso il Servizio Procedente Genio Civile di Teramo con sede in Via Cerulli Irelli n. 15/17, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalla ore 10,00 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali (DPC017);
- Al Dipartimento DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio (DPC025);
- al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale (DPE013);
- alla Regione Carabinieri Forestale Abruzzo - Gruppo di Teramo;
- al Comune di Notaresco (Te);
- alla Ditta "Azienda Agricola di Santone Massimo".

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 3/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, **è fissata per il giorno martedì 12.03.2019 alle ore 11.30** presso la sede del Genio Civile Regionale di Teramo, sita in Via Cerulli Irelli n. 15/17. Nel caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni si procederà ad effettuare la visita locale di istruttoria sui luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del Reg.to Reg.le n. 3/2007.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, a tal proposito si evidenzia che l'Amministrazione procedente è la Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo e la persona Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Alessandro Venieri, che lo concluderà entro il termine di cui all'art. 43 comma 2 del menzionato Decreto Regionale n. 3/2007, con provvedimento espresso adottato dal competente Dirigente della Regione Abruzzo.

Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 ss.mm. e ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

SNAM RETE GAS

Estratto determinazione 28 febbraio 2019, n. 145. Provincia di Chieti.

Snam Rete Gas S.p.A.

San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Bari, Via Giovanni Amendola, 162/1

Pubblicazione Determinazione della Provincia di Chieti

Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7 ed uffici in Bari, Via G. Amendola 162/1, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con socio unico, ai sensi di quanto previsto all'art. 52/ter del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii. e nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Chieti N. DT – 145 del 28/02/2019, comunica la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 52/quarter e 52/sexies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., riguardante il Metanodotto: "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante e Realizzazione Opere Idrauliche Torrente Cena (CH) - DN 500 (20"), DP 75 bar ed opere connesse".

PROVINCIA DI CHIETI SETTORE 2 – FUNZIONI FONDAMENTALI – VIABILITA' EDILIZIA SCOLASTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ATTO DIRIGENZIALE

L'anno 2018 addì 28 del mese di febbraio... - *omissis*-

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 2

PREMESSO CHE... - *omissis* -

EVIDENZIATO CHE... - *omissis* -

VISTI gli esiti del procedimento e che le amministrazioni interessate non hanno presentato pareri ostativi;

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del 12/02/2019, agli atti del Servizio Espropri della Provincia;
3. **di attestare** la conformità urbanistica dell'opera, di dichiararne la pubblica utilità e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 quarter e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327e ss.mm.ii., il progetto definitivo inerente la realizzazione dell'opera denominata Metanodotto: "Allacciamento Abruzzo Energia Gissi: Variante e Realizzazione Opere Idrauliche Torrente Cena (CH) - DN 500 (20"), DP 75 bar ed opere connesse", in agro di Furci e San Buono, trasmesso dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. come in premessa indicato;
4. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio sulle superfici interessate dalle opere di realizzazione dell'opera denominata Metanodotto: "Allacciamento Abruzzo Energia

Gissi: Variante e Realizzazione Opere Idrauliche Torrente Cena (CH) - DN 500 (20''), DP 75 bar ed opere commesse", così come evidenziato negli elaborati progettuali;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce ai sensi del citato art.52 quater variazione agli strumenti urbanistici vigenti;
6. **di autorizzare la società Snam Rete Gas S.p.A.** con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7, ed uffici in Bari, Via G. Amendola 162/1, alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera medesima nel territorio dei Comuni di Furci e San Buono, a condizione:
 - che vengano rispettate le condizioni, prescrizioni, vincoli e adempimenti espressi e richiesti dagli Enti/Amministrazioni competenti nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/02/2019, nei relativi atti di assenso trasmessi ed acquisiti alla Conferenza;
 - che l'opera venga realizzata in conformità al progetto approvato, con particolare riferimento alla previsione di cui al D.M. 17/04/2008 "Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
 - che vengano portati a compimento, ai sensi dell'art.52-quater, comma 3, gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base delle quali la società richiedente dovrà acquisire sulla base delle quali la società richiedente dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, le relative autorizzazioni;
 - che le date di inizio e fine lavori vengano comunicate a questa Provincia ad ai Comuni di Furci e San Buono con un preavviso di almeno 7 giorni e la seconda entro 30 dalla conclusione dei lavori;
 - che i lavori potranno avere inizio subordinatamente all'ottenimento dei provvedimenti ablativi di cui al successivo punto 8, almeno per quanto riguarda i tratti in cui tali provvedimenti risulteranno necessari;
7. **di dichiarare** che il presente Provvedimento sostituisce ad ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza degli Enti/Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, necessarie alla realizzazione dell'opera;
8. **di stabilire** che gli asservimenti delle aree interessate dall'intervento potranno compiersi con l'esecuzione del provvedimento definitivo entro cinque anni decorrenti dalla data del presente atto secondo la normativa vigente;
9. **di confermare** che le opere suddette, dichiarate di pubblica utilità, rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità in relazione alle finalità dei lavori, alle caratteristiche dell'opera, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii.;

10. **di fare obbligo** alla società Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere, così come previsto all'art.52-quater comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii., a dare notizia individuale agli interessati della conclusione del "Procedimento Unico" di che trattasi, secondo le disposizioni di cui all'art.17, comma 2 del medesimo Decreto Presidenziale;
11. **di ricordare** che le successive funzioni amministrative in materia di espropriazione saranno esercitate dai Comuni di Furci e San Buono, ognuno per quanto di competenza;
12. **di dare atto** che avverso il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
13. **di pubblicare** la presente Determinazione all'Albo Web on-line di questa Provincia, all'Albo dei Comuni di Furci e San Buono e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giancarlo Moca

E - DISTRIBUZIONE

PIANO RESILIENZA - 2018. Adeguamento linea elettrica MT 20 kV esistente ed in esercizio denominata "LAMA DEI PELIGNI" n. D52019815 mediante costruzione nuovo tratto di linea in cavo interrato tipo AL 3x(1x185) mm², posto entro tubazione, della lunghezza di circa 1,180 km in sostituzione del tratto aereo esterno esistente da demolire, in località centro urbano, vie varie, nel Comune di Lama dei Peligni (CH), per il miglioramento della qualità del servizio.

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: **PIANO RESILIENZA - 2018.** Adeguamento linea elettrica MT 20 kV esistente ed in esercizio denominata "LAMA DEI PELIGNI" n. D52019815 mediante costruzione nuovo tratto di linea in cavo interrato tipo AL 3x(1x185) mm², posto entro tubazione, della lunghezza di circa 1,180 km in sostituzione del tratto aereo esterno esistente da demolire, in località centro urbano, vie varie, nel Comune di Lama dei Peligni (CH), per il miglioramento della qualità del servizio.

La e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto all'adeguamento della linea aerea esterna in MT a 20 kV, esistente ed in esercizio, denominata "Lama dei Peligni" n. D52019815 e autorizzata con ordinanza della Regione Abruzzo n. DN4/07 del 12.02.2002, mediante la sostituzione di alcuni tratti della linea aerea esistente con un nuovo tratto interrato, della lunghezza di circa 1,180 km, che si svilupperà nell'area urbana del comune di Lama dei Peligni (CH) e raccorderà le cabine "PANORAMICA", "CAMPO SPORTIVO" e "LAMA CENTRO".

La costruzione interesserà:

Strade comunali: via Panoramica, via Sansone, via del Calvario, via 21 aprile, vico secondo Frentana, via Donato Ricchiuti, largo del Mercato, via Guglielmo Marconi, via Aventino, via Pozzo, via Forno.

Strada Statale: S.S. n. 84 FRENTANA;

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 - 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Franco PIERMARINI, tel. 0871.292944 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 2, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it